



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati



GIUGNO 2023

Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	5
SEZIONE SECONDA	21
SEZIONE TERZA	41
SEZIONE QUARTA	61
SEZIONE QUINTA	65
SEZIONE SESTA	79
SEZIONE SETTIMA	91

GIUGNO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Nel mese di giugno non ci sono pubblicazioni.

GIUGNO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 26563 del 31/05/2023 Cc. (dep. **20/06/2023**) Rv. **284821 - 01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: PENELOPE SPV SRL. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 27/09/2021

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca penale in casi particolari - Sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2023 - Decisioni di confisca intervenute tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e la data della vigenza della legge 17 ottobre 2017, n. 161 - Domande di tutela della posizione creditoria incisa dal provvedimento ablatorio - Verifica della tempestività - Disciplina applicabile - Indicazione - Ragioni.

In tema di confisca penale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2023, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 37, primo periodo, legge 17 ottobre 2017, n. 161, nella parte in cui non escludeva che il termine decadenziale di cui all'art. 1, commi 199 e 205, legge 24 dicembre 2012, n. 228, potesse decorrere prima dell'entrata in vigore del menzionato art. 37, in caso di decisioni di confisca penale ex art. 240-bis cod. pen. intervenute nel periodo compreso tra l'01/01/2013, data di entrata in vigore della legge n. 228 del 2012, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", e il 19/11/2017, data della vigenza della legge n. 161 del 2017, la tempestività delle domande di tutela della posizione creditoria incisa dal provvedimento ablatorio, ove ancora pendenti, deve essere valutata avendo riguardo alla disciplina prevista dall'art. 58, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel testo attualmente in vigore, in quanto più favorevole di quello previgente, sicché tali domande risulteranno ammissibili ove sia decorso un tempo inferiore ad un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58 com. 5, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 199 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 205 CORTE COST., Legge 17/10/2017 num. 161 art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26527 del 2014 Rv. 259331 - 01, N. 48832 del 2022 Rv. 284028 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 27727 del 12/05/2023 Ud. (dep. **26/06/2023**) Rv. **284837 - 01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: LIUNI TERESA. Relatore: LIUNI TERESA. Imputato: PG C/ MANTIA LUCA. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 28/11/2022

532005 CORTE DI ASSISE (Cod. proc. pen. 1930) - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA CORTE - GIUDICI POPOLARI (GIURATI) - Superamento del limite massimo del sessantacinquesimo anno di età nel corso del processo - Perdita della capacità giurisdizionale - Esclusione - Ragioni.

In tema di processo dinanzi alla Corte di assise, il superamento, durante il suo svolgimento, del sessantacinquesimo anno di età da parte del giudice popolare non determina alcuna nullità per vizio di composizione del collegio giudicante, in quanto il requisito anagrafico, pur rilevando ai fini dell'acquisto della qualità di giudice, deve sussistere al momento dell'inserimento nelle liste

SEZIONE PRIMA

comunali e permanere fino all'estrazione dei nominativi dei componenti chiamati a formare le giurie popolari della sessione. (Vedi: n. 5284 del 23/03/1998, Rv. 210479-01).

Riferimenti normativi: Legge 01/04/1951 num. 287 art. 25 com. 4 CORTE COST., Legge 01/04/1951 num. 287 art. 25 com. 5 CORTE COST., Legge 01/04/1951 num. 287 art. 13, Legge 01/04/1951 num. 287 art. 26 CORTE COST., Legge 01/04/1951 num. 287 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 14209 del 2002 Rv. 221343 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 26557 del 10/05/2023 Cc. (dep. **20/06/2023**) Rv. **284894 - 01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Relatore:* **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Imputato:* **CHIOCHIA CATALDO. P.M. TAMPIERI LUCA.** (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA, 25/10/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Permesso premio - Processo di revisione critica - Avvio - Sufficienza.

In tema di concessione del permesso premio, non costituisce elemento ostativo, ai fini del giudizio prognostico circa la realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, il mancato completamento del processo di revisione critica del vissuto criminale, potendo ritenersi sufficiente che tale processo abbia avuto inizio in modo significativo.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1410 del 2020 Rv. 277924 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 24964 del 05/05/2023 Cc. (dep. **09/06/2023**) Rv. **284830 - 01**

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Relatore:* **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Imputato:* **MAISTO ANTONIO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 20/12/2022

655003 COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - Procedimento definito con sentenza di condanna - Sentenza successiva dichiarativa dell'estinzione del medesimo reato per prescrizione - Prevalenza della sentenza di condanna - Ragioni.

In tema di esecuzione, il conflitto di giudicati determinato dalla coesistenza, nei confronti dello stesso soggetto e per il medesimo fatto, di una sentenza di condanna e di una sentenza di proscioglimento che abbia dichiarato la prescrizione del reato verificatasi dopo l'irrevocabilità della prima decisione, deve essere risolto con la prevalenza della sentenza di condanna, la cui irrevocabilità preclude la formazione della causa estintiva per il principio di consumazione del potere di esercizio dell'azione penale. (In motivazione, la Corte ha precisato che deve trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 669, comma 8, cod. proc. pen. e non quella diversa di cui all'art. 649 cod. proc. pen., avente la finalità di prevenire il contrasto di giudicati nella fase di cognizione).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 13640 del 2020 Rv. 279315 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17252 del 2020 Rv. 279113 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34655 del 2005 Rv. 231800 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 26548 del 02/05/2023 Cc. (dep. **20/06/2023**) Rv. **284892 - 01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: GIPTRENTO. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA. (Conf.)

Dichiara competenza, GIP TRIBUNALE TRENTO, 08/11/2022

671033 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - IN GENERE - Nullità della notificazione - Rinnovazione - Competenza del giudice del dibattimento - Sussistenza.

In caso di nullità della notificazione al difensore del decreto di giudizio immediato, trova applicazione il disposto dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. e, pertanto, la rinnovazione dell'adempimento spetta al giudice del dibattimento, che non può disporre la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto medesimo, determinandosi, in tal caso, un'anomala regressione del procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143

Massime precedenti Conformi: N. 39575 del 2014 Rv. 260905 - 01, N. 41733 del 2004 Rv. 229857 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28807 del 2002 Rv. 221999 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 26549 del 02/05/2023 Cc. (dep. **20/06/2023**) Rv. **284893 - 01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: G. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA. (Conf.)

Dichiara competenza, GIP TRIBUNALE BRESCIA, 08/10/2022

654001 COMPETENZA - IN GENERE - Competenza territoriale - Maltrattamenti in famiglia - Condotta che prosegue dopo il perfezionamento del reato - Rilevanza.

In tema di competenza per territorio, la consumazione del delitto di maltrattamenti in famiglia deve ritenersi avvenuta nel luogo di realizzazione dell'ultima condotta che integra il reato, anche nel caso in cui la stessa sia successiva al perfezionamento della fattispecie ai sensi dell'art. 572 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 24206 del 2019 Rv. 276752 - 01, N. 2979 del 2021 Rv. 280590 - 01, N. 36132 del 2019 Rv. 276785 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 27722 del 28/04/2023** Ud. (dep. **26/06/2023**) Rv. **284920 - 01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: BARBERA STEFANO. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 30/05/2022

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno - Attività di consulenza professionale svolta da un avvocato nello svolgimento di operazioni finanziarie - Serialità dell'apporto professionale - Efficacia causale - Fattispecie.

In tema di associazione di tipo mafioso, integra la condotta di "concorso esterno" l'attività del professionista che fornisca un concreto, specifico e volontario contributo idoneo a conservare ovvero a rafforzare le capacità operative del sodalizio, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, la realizzazione del programma criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato nei confronti di un avvocato che, al fine di prevenire l'adozione di provvedimenti ablatori a carico di un esponente di vertice di un'associazione mafiosa in relazione a un immobile di cui questi era proprietario di fatto, ne acquisiva la proprietà formale con un contratto di compravendita e, il giorno stesso, lo rivendeva al fratello del capomafia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 32373 del 2019 Rv. 276831 - 05, N. 17894 del 2014 Rv. 259257 - 01, N. 18020 del 2022 Rv. 283371 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 32902 del 2021 Rv. 281841 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33748 del 2005 Rv. 231671 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 24438 del 26/04/2023** Cc. (dep. **07/06/2023**) Rv. **284756 - 01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: BIANCHI MICHELE. Relatore: BIANCHI MICHELE. Imputato: ABBATI DAVID. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 06/10/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Semilibertà cosiddetta surrogatoria - Condannato per i reati previsti dall'art. 4-bis, commi 1-ter e 1-quater ord.pen. - Concedibilità.

In tema di misure alternative, la semilibertà cosiddetta surrogatoria di cui all'art. 50, comma 2, terzo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, può essere concessa anche nel caso di condanna per uno dei delitti indicati dall'art. 4-bis, commi 1-ter e 1-quater, della medesima legge.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 com. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 com. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 45896 del 2014 Rv. 261137 - 01, N. 20005 del 2014 Rv. 259622 - 01, N. 9072 del 2010 Rv. 246169 - 01, N. 5486 del 2010 Rv. 246119 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 24425 del 26/04/2023** Cc. (dep. **07/06/2023**) Rv. **284634 - 01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: MAGLIUOLO RAFFAELE GIANLUCA. P.M. LIGNOLA FERDINANDO.
(Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA CATANIA, 06/10/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Divieto triennale di nuova concessione del beneficio previsto dall'art. 58-quater ord. pen. - Applicabilità anche all'ipotesi di revoca dell'affidamento "terapeutico" previsto dall'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 - Esclusione - Ragioni.

Il divieto triennale di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, previsto dall'art. 58-quater ord. pen., non opera nell'ipotesi di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto l'infruttuosa applicazione di tale misura, oltre a non essere espressamente contemplata fra le condizioni "pregiudicanti" di cui all'art. 58-quater, comma 2, cit. in ragione della peculiare situazione dei soggetti che ne fruiscono, non determina alcuna presunzione assoluta di incapacità del condannato di conformarsi ai benefici aventi finalità di rieducazione comune.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 75 del 2020 Rv. 277736 - 01, N. 17821 del 2021 Rv. 281359 - 01, N. 24099 del 2021 Rv. 281557 - 01, N. 26010 del 2020 Rv. 279527 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 46227 del 2004 Rv. 230502 - 01, N. 29143 del 2007 Rv. 237332 - 01, N. 31053 del 2017 Rv. 270619 - 01, N. 39230 del 2014 Rv. 261184 - 01, N. 13607 del 2009 Rv. 243497 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 38040 del 2019 Rv. 276845 - 01, N. 5849 del 2021 Rv. 280790 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 26316 del 18/04/2023** Ud. (dep. **19/06/2023**) Rv. **284889 - 01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CALASELICE BARBARA. Relatore: CALASELICE BARBARA. Imputato: LEO VITTORIO. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO LECCE, 09/12/2021

609084 REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO - IN GENERE - Dolo eventuale - Dolo d'impeto - Compatibilità - Fattispecie.

In tema di elemento soggettivo del reato, non sussiste incompatibilità tra dolo d'impeto e dolo eventuale, in quanto l'agire sulla spinta emotiva del momento non esclude la lucidità mentale e le facoltà cognitive che consentono di prevedere e accettare il rischio della verificazione dell'evento quale conseguenza della propria azione. (Fattispecie in materia di omicidio, commesso mediante lo spruzzo di alcol denaturato all'altezza del tronco della vittima mentre questa si trovava ai fornelli).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575

Massime precedenti Conformi: N. 23517 del 2013 Rv. 256472 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 39791 del 2005 Rv. 232943 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40516 del 2016 Rv. 267628 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 26348 del 18/04/2023 Cc. (dep. **19/06/2023**) Rv. **284835 - 01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: BIANCHI MICHELE. Relatore: BIANCHI MICHELE. Imputato: PG C/ ROSMINI BRUNO. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA SASSARI, 20/10/2021

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Decisione su benefici penitenziari - Condannato per reati di cui all'art. 4-bis legge n. 354 del 1975 - Mancata richiesta di informazioni al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - Nullità - Esclusione - Onere motivazionale rafforzato - Sussistenza.

In tema di riconoscimento dei benefici penitenziari a detenuti in espiazione di pena per reati ostativi cd. di prima fascia ex art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (nel testo previgente alla modifica di cui al d.l. 30 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), la mancata richiesta, da parte del Tribunale di sorveglianza, del parere al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica non comporta la nullità della decisione, imponendo, tuttavia, un onere motivazionale rafforzato sull'insussistenza di collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata. (Diff.: n. 1095 del 09/03/1992, Rv. 189700-01).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8319 del 2016 Rv. 266209 - 01, N. 51501 del 2019 Rv. 277868 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 27733 del 12/04/2023 Cc. (dep. **26/06/2023**) Rv. **284838 - 01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: CHOUAIB YOUSSEF. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA BOLOGNA, 20/09/2022

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 - Mancanza del passaporto - Rilevanza - Esclusione.

E' legittimo il decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dello straniero, condannato e detenuto in esecuzione della pena, che non sia in possesso di un documento di identità o del passaporto, la cui mancanza assume rilievo solo ai fini dell'esecuzione del provvedimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15881 del 2022 Rv. 283148 - 01, N. 45601 del 2010 Rv. 249175 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 26336 del 11/04/2023 Cc. (dep. **19/06/2023**) Rv. **284891 - 01**

SEZIONE PRIMA

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: GALATI VINCENZO. Relatore: GALATI VINCENZO. Imputato: PMT C/ VITALE LUIGI. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIUD. SORVEGLIANZA CATANIA, 21/11/2022

657048 ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE PECUNIARIE - Prescrizione della pena - Deducibilità davanti al magistrato di sorveglianza - Esclusione - Competenza del giudice dell'esecuzione - Sussistenza.

Esula dalla competenza del magistrato di sorveglianza l'accertamento dell'eventuale prescrizione della pena, trattandosi di questione che rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15038 del 2001 Rv. 218375 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 26334 del 11/04/2023 Cc. (dep. 19/06/2023) Rv. 284890 - 01

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: GALATI VINCENZO. Relatore: GALATI VINCENZO. Imputato: SOUKI MOURAD. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA CATANIA, 08/11/2022

657031 ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Richiesta di misure alternative alla detenzione - Domicilio dichiarato o eletto - Mutamento - Comunicazione - Omissione - Inammissibilità della richiesta - Esclusione - Fattispecie.

In tema di misure alternative alla detenzione, l'istanza è inammissibile nel solo caso in cui in essa manchino la dichiarazione o l'elezione di domicilio e non in quello in cui l'omissione riguardi il successivo mutamento del domicilio dichiarato o eletto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'inammissibilità dell'istanza contenente l'elezione di un domicilio nel quale il condannato era risultato sconosciuto al momento della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 48337 del 2012 Rv. 253977 - 01, N. 15137 del 2011 Rv. 249738 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 28203 del 30/03/2023 Ud. (dep. 28/06/2023) Rv. 284823 - 01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: NASTASI WILLIAM DOMENICO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 22/06/2022

610001 RECIDIVA - IN GENERE - Reato pregiudicante successivamente abolito - Rilevanza della condanna ai fini del riconoscimento della recidiva - Esclusione - Ragioni.

In tema di recidiva, non assume rilievo la condanna per una fattispecie di reato tipizzata oggetto di "abolitio criminis", in quanto l'abrogazione del reato, così come la depenalizzazione, determina l'eliminazione di ogni effetto penale connesso alla condanna medesima.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Difformi: N. 35260 del 2013 Rv. 255768 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5412 del 2020 Rv. 278575 - 01, N. 994 del 2022 Rv. 282515 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20798 del 2011 Rv. 249664 - 01, N. 35738 del 2010 Rv. 247838 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 26994 del 29/03/2023 Cc. (dep. **21/06/2023**) Rv. **284822 - 01**

Presidente: **CASA FILIPPO.** *Estensore:* **CENTOFANTI FRANCESCO.** *Relatore:* **CENTOFANTI FRANCESCO.** *Imputato:* **PMT C/ RHAO MIRKO. P.M. EPIDENDIO TOMASO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE LECCE, 15/09/2022

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Appello tardivo - Definizione nel merito del giudizio di secondo grado - Prevalenza della prima decisione - Esclusione - Ragioni.

La decisione del giudice di appello che, anziché rilevare la tardività dell'impugnativa, pronunci sul merito di essa, non è inesistente e i suoi effetti prevalgono, risolvendolo "ex tunc", sul giudicato anteriormente formatosi in conseguenza dell'impugnazione intempestiva.(In motivazione, la Corte ha precisato che la fattispecie non rientra nella disciplina di cui all'art. 669, comma 4, cod. proc. pen. in tema di contrasto di giudicati, risolvendosi in una violazione di legge processuale, denunciabile dalla parte interessata con ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1892 del 2005 Rv. 230760 - 01, N. 27834 del 2013 Rv. 255701 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 26309 del 23/03/2023 Ud. (dep. **19/06/2023**) Rv. **284895 - 01**

Presidente: **TARDIO ANGELA.** *Estensore:* **MASI PAOLA.** *Relatore:* **MASI PAOLA.** *Imputato:* **GRANATA GIAN FRANCO. P.M. DI LEO GIOVANNI.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE VASTO, 28/09/2022

603096 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - PROVOCAZIONE - Applicazione in caso di putatività - Possibilità.

In tema di delitti contro l'onore, la causa di non punibilità della provocazione, di cui all'art. 599 cod. pen., può essere riconosciuta anche a livello putativo, ai sensi dell'art 59, comma quarto, cod. pen., diversamente dall'attenuante della provocazione prevista dall'art. 62 n. 2 cod. pen., che rileva, invece, solo obiettivamente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 599 CORTE COST., Cod. Pen. art. 54 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 37950 del 2017 Rv. 270789 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 26020 del 07/03/2023** Ud. (dep. **16/06/2023**) Rv. **284931 - 01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: MORINA MUSLI. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BRESCIA, 18/02/2022

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Delitto punibile con l'ergastolo - Bilanciamento in giudizio dell'aggravante ostativa con una o più attenuanti - Applicabilità della diminvente di cui all'art. 442 cod. proc. pen. - Esclusione - Condizioni.

In tema di giudizio abbreviato, la riduzione di pena all'esito del dibattimento, ex art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., è applicabile nei soli casi in cui la diversa qualificazione giuridica o il mancato riconoscimento di un'aggravante rendano il fatto non più punibile con la pena dell'ergastolo e non in quello in cui l'aggravante implicante, in astratto, la pena perpetua sia riconosciuta sussistente, ma sottoposta al giudizio di bilanciamento con una o più attenuanti, con la conseguenza che la richiesta di definizione con rito alternativo resta inammissibile anche con giudizio "ex post".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20933 del 2013 Rv. 255388 - 01, N. 12496 del 1999 Rv. 214568 - 01, N. 11462 del 2000 Rv. 217529 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 25982 del 02/03/2023** Cc. (dep. **15/06/2023**) Rv. **284834 - 01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: PG C/ RACCO GIANLUCA. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO REGGIO CALABRIA, 14/09/2022

577045 PENA - PENE DETENTIVE - Condanna all'ergastolo e a pena temporanea sostituita dall'isolamento diurno già eseguito - Proscioglimento, in sede di revisione, dal reato punito con la pena perpetua - Scioglimento del cumulo giuridico - Necessità - Applicabilità in via analogica dell'art. 184 cod. pen.

La revoca, in sede di revisione, della condanna all'ergastolo, unificato a pena detentiva temporanea sostituita, ex art. 72, comma secondo, cod. pen., con l'isolamento diurno che risulti già eseguito, comporta lo scioglimento del cumulo e, in applicazione analogica dell'art. 184, comma primo, cod. pen., la riduzione della metà della pena detentiva determinata per i reati concorrenti diversi da quello punito con la pena perpetua.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 72 CORTE COST., Cod. Pen. art. 184, Cod. Pen. art. 73 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21309 del 2017 Rv. 270578 - 01, N. 18119 del 2010 Rv. 247068 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 25964 del 02/03/2023** Ud. (dep. **15/06/2023**) Rv. **284833 - 01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: H. P.M. ROMANO GIULIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO TORINO, 09/03/2022

603001 REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE - Omicidio - Concorso di reati - Esclusione - Assorbimento dei maltrattamenti nell'omicidio - Mera contestualità spazio-temporale dei fatti - Sufficienza.

L'assorbimento nel delitto di omicidio aggravato dall'essere stato commesso in occasione di maltrattamenti contro familiari o conviventi dell'ulteriore delitto di cui all'art. 572 cod. pen. è subordinato alla sola contestualità spazio-temporale tra i fatti, non essendo necessario un rapporto di connessione tra gli stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 572 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 576 lett. 5, Cod. Pen. art. 84, Cod. Pen. art. 15

Massime precedenti Conformi: N. 16578 del 2003 Rv. 224797 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12680 del 2008 Rv. 239365 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38402 del 2021 Rv. 281973 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 24950 del 22/02/2023** Ud. (dep. **09/06/2023**) Rv. **284829 - 01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: SANTALUCIA GIUSEPPE - ALIFFI FRANCESCO .. Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE - ALIFFI FRANCESCO .. Imputato: ABBRUZZO SALVATORE. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 09/06/2021

609038 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - MOTIVI ABIETTI O FUTILI - Finalità di vendetta e affermazione del potere di un'associazione criminale - Aggravante - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di circostanze aggravanti, il motivo abietto ricorre quando il proposito di vendetta, pur non suscitando negli appartenenti ad un'associazione il senso di ripugnanza e di disprezzo che caratterizza la circostanza, si accompagna alla finalità di affermazione del potere di un sodalizio criminoso e della capacità di sopraffazione dell'agente. (Fattispecie relativa ad aggressione commessa, a scopo punitivo, dagli appartenenti a una cosca mafiosa in danno di persona che aveva realizzato condotte violente senza l'autorizzazione dei vertici dell'associazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 lett. 1, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10414 del 2002 Rv. 221468 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 33250 del 2017 Rv. 271214 - 01, N. 16602 del 2013 Rv. 255878 - 01, N. 8410 del 2009 Rv. 242974 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 24950 del 22/02/2023** Ud. (dep. **09/06/2023**) Rv. **284829 - 02**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: SANTALUCIA GIUSEPPE - ALIFFI FRANCESCO .. Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE - ALIFFI FRANCESCO .. Imputato: ABBRUZZO SALVATORE. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 09/06/2021

602016 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA - Condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. - Applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata - Accertamento della pericolosità in concreto - Necessità - Esclusione - Presunzione semplice di pericolosità - Sussistenza - Condizioni.

In tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento, in concreto, della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 417

Massime precedenti Conformi: N. 2025 del 2018 Rv. 272023 - 01, N. 38108 del 2015 Rv. 265006 - 01, N. 33951 del 2021 Rv. 281999 - 01, N. 44667 del 2016 Rv. 268678 - 01, N. 4115 del 2020 Rv. 278325 - 03

Massime precedenti Difformi: N. 3801 del 2014 Rv. 258602 - 01, N. 1027 del 2019 Rv. 274790 - 01, N. 7188 del 2021 Rv. 280804 - 01, N. 35996 del 2019 Rv. 276813 - 01, N. 24873 del 2023 Rv. 284817 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 25593 del 14/02/2023** Ud. (dep. **14/06/2023**) Rv. **284779 - 01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: LIUNI TERESA. Relatore: LIUNI TERESA. Imputato: A. P.M. TAMPIERI LUCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 16/04/2021

673067 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - ASTENSIONE - CONVIVENTE - Convivente "more uxorio" - Accertamento della relativa situazione - Giudizio di fatto - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.

La mancata concessione a un testimone della facoltà di astensione dal rendere dichiarazioni ex art. 199, comma 3, cod. proc. pen., per la ritenuta assenza del presupposto della convivenza "more uxorio" con l'imputato, fonda su un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente e logicamente motivato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rilevante, ai fini della facoltà di astensione, l'esistenza di un rapporto personale tra testimone e imputato, pur a fronte di una coabitazione solo saltuaria e a prescindere dai rapporti economici tra i due).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 199 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 51115 del 2017 Rv. 271599 - 01, N. 36608 del 2016 Rv. 267602 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 25592 del 14/02/2023** Ud. (dep. **14/06/2023**) Rv. **284778 - 01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: AMIRANTE DARIO. P.M. TAMPIERI LUCA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 08/03/2022

673104 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI - Periferiche nella disponibilità della polizia giudiziaria - Assenza di titolo - Inutilizzabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di intercettazioni di conversazioni ambientali, è irrilevante, ai fini della loro utilizzabilità, il titolo (proprietà, noleggio, comodato d'uso o altro) in forza del quale la polizia giudiziaria dispone della periferica con cui è eseguita la captazione. (Fattispecie in tema di intercettazione ambientale, eseguita con una microspia in dotazione alla polizia giudiziaria che l'aveva formalmente noleggiata solo due giorni dopo l'attivazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2707 del 2021 Rv. 280972 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 25957 del 08/02/2023** Ud. (dep. **15/06/2023**) Rv. **284780 - 01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: DI GIURO GAETANO. Relatore: DI GIURO GAETANO. Imputato: SALAH HAMED MOUHAMED. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 10/01/2022

602001 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - IN GENERE - Favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini - Elemento psicologico - Dolo specifico - Necessità - Oggetto - Fattispecie.

L'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del delitto di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è il dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dei cittadini stranieri, mediante l'imposizione di condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del dolo specifico sul rilievo che l'imputato aveva agito allo scopo di ricevere vitto e alloggio e di effettuare prelievi con la carta bancomat).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 46070 del 2003 Rv. 226477 - 01, N. 46066 del 2003 Rv. 226476 - 01, N. 5093 del 2012 Rv. 251855 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17117 del 2015 Rv. 263232 - 01, N. 20889 del 2017 Rv. 270631 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 26015 del 02/02/2023** Ud. (dep. **16/06/2023**) Rv. **284888 - 01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: PG C/ PERRIA GIOVANNI. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO CAGLIARI, 12/11/2021

603081 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO DEL CONSEZIENTE - Delitto di istigazione o aiuto al suicidio - Differenza - Condizioni.

In tema di reati contro la persona, il delitto di omicidio del consenziente differisce da quello di istigazione o agevolazione al suicidio in quanto, nell'uno, colui che provoca la morte si sostituisce materialmente all'aspirante suicida incidendo anche sulla determinazione del relativo consenso, mentre, nell'altro, la volontà e l'intenzione della vittima si formano liberamente e la condotta esterna di aiuto agevola soltanto la realizzazione del suicidio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 579, Cod. Pen. art. 580 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3147 del 1998 Rv. 210190 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3924 del 2007 Rv. 235623 - 01, N. 22782 del 2010 Rv. 247519 - 01, N. 12928 del 2016 Rv. 266409 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 24945 del 24/01/2023** Ud. (dep. **09/06/2023**) Rv. **284777 - 01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: MONACO MARCO MARIA. Relatore: MONACO MARCO MARIA. Imputato: AGOSTINO RUBEN. P.M. MANUALI VALENTINA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 19/05/2022

599054 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - Astratta idoneità della condotta a determinare una situazione di pericolo per una pluralità di persone - Necessità.

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 437 cod. pen., è necessario che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, degli apparecchi o dei segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inseriscano in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l'attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l'integrità fisica di una pluralità di lavoratori o, comunque, di tutti coloro che vengono in contatto con quell'ambiente di lavoro, in modo da determinare l'indeterminata estensione del pericolo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4890 del 2019 Rv. 276164 - 01, N. 7939 del 2021 Rv. 280928 - 01, N. 18168 del 2016 Rv. 266881 - 01, N. 6393 del 2006 Rv. 233826 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 57673 del 2017 Rv. 271693 - 01, N. 12464 del 2007 Rv. 236431 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 24709 del 11/01/2023** Cc. (dep. **08/06/2023**) Rv. **284772 - 01**

Presidente: **SIANI VINCENZO.** Estensore: **CAPPUCCIO DANIELE.** Relatore: **CAPPUCCIO DANIELE.** Imputato: **DI MAIO SALVATORE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 03/02/2022

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Confisca - Sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 24 del 2019 - Effetti rispetto ai provvedimenti definitivi di confisca - Applicabilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di misure di prevenzione, la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 che ha dichiarato, tra l'altro, l'infondatezza della questione sollevata in relazione all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, fornendo indicazioni interpretative che escludono il vizio di incostituzionalità, non consente la revoca del provvedimento di confisca che trova giustificazione in detta norma. (Fattispecie in cui è stata rigettata la richiesta di revoca della confisca disposta a seguito dell'inquadramento del proposto sia nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, colpito dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, sia in quella di cui alla lett. b).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 11/03/1957 num. 87 art. 30, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29551 del 2020 Rv. 279845 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3513 del 2022 Rv. 282474 - 01, N. 18821 del 2014 Rv. 258650 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 24710 del 11/01/2023** Cc. (dep. **08/06/2023**) Rv. **284776 - 01**

Presidente: **SIANI VINCENZO.** Estensore: **CAPPUCCIO DANIELE.** Relatore: **CAPPUCCIO DANIELE.** Imputato: **FARRUKU ARBER.** (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE PAVIA, 21/06/2022

657046 ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE CONCORRENTI - Cumulo di pene brevi - Concessione di misure alternative - Pena complessiva superiore ai limiti di legge - Obbligo della sospensione - Esclusione.

In tema di esecuzione di pene concorrenti, la sopravvenienza di più condanne impone al pubblico ministero di provvedere al cumulo determinando la pena complessiva, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, abbia comportato o comporterebbe la sospensione dell'esecuzione in funzione della possibile applicazione delle misure alternative, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle predette misure, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen. non può essere più disposta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16569 del 2003 Rv. 224000 - 01, N. 25483 del 2017 Rv. 270618 - 01, N. 6322 del 1999 Rv. 215028 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 26966 del 01/12/2022** Ud. (dep. **21/06/2023**) Rv. **284836 - 01**

Presidente: TARDIO ANGELA. Estensore: LIUNI TERESA. Relatore: LIUNI TERESA. Imputato: PAOLA CLAUDIO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANZARO, 07/10/2021

673012 PROVE - CHIAMATA DI CORREO - Valutazione di attendibilità della dichiarazione accusatoria - Accertata falsità di uno specifico fatto narrato - Valutazione frazionata - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'accertata falsità di uno specifico fatto narrato dal dichiarante non impedisce la valorizzazione delle parti ulteriori di un suo racconto più complesso, a condizione che queste siano supportate da precisi riscontri, anche non specifici, ma comunque idonei a compensare il difetto di attendibilità soggettiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20514 del 2010 Rv. 247346 - 01, N. 35561 del 2013 Rv. 256753 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25266 del 2017 Rv. 270153 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 24690 del 16/11/2022** Ud. (dep. **08/06/2023**) Rv. **284832 - 01**

Presidente: TARDIO ANGELA. Estensore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO. Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO. Imputato: NARCISO SALVATORE. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 13/12/2021

656001 DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - Giudizio per cassazione - Revoca del difensore - Nomina del nuovo difensore prima della celebrazione del giudizio - Diritto alla presentazione di motivi nuovi - Sussistenza.

In tema di giudizio di cassazione, la revoca del difensore che ha proposto ricorso non preclude al nuovo difensore, successivamente nominato dall'imputato, di depositare motivi nuovi nei termini di cui agli artt. 585, comma 4 e 611, comma 1, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 4283 del 2013 Rv. 254487 - 01

GIUGNO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 28269 del 31/05/2023 Ud. (dep. **30/06/2023**) Rv. **284868 - 01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: CONTE MARCO. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 09/05/2022

609048 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA' - Configurabilità con riguardo al delitto di rapina - Condizioni - Valutazione globale dell'evento dannoso o pericoloso - Necessità - Fattispecie.

In tema di circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, la sua configurabilità in relazione al delitto di rapina non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale era stata esclusa tale attenuante sul duplice rilievo che il danno cagionato alla persona offesa, cui erano stati sottratti beni del valore di 700,00 euro, non fosse di lieve entità indipendentemente dalla capacità della predetta di sopportarlo e che l'azione predatoria era stata realizzata mediante minaccia a mano armata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 4, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 41578 del 2006 Rv. 235386 - 01, N. 50987 del 2015 Rv. 265685 - 01, N. 19308 del 2010 Rv. 247363 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 26190 del 26/05/2023 Ud. (dep. **16/06/2023**) Rv. **284659 - 01**

Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Estensore: DE SANTIS ANNA MARIA. Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA. Imputato: CATULLO ALEX. P.M. BALDI FULVIO. (Parz. Diff.)

Annula senza rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 15/03/2022

594210 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - Truffa contrattuale - Contratti ad esecuzione istantanea - Configurabilità del reato - Condizioni - Artifici e raggiri commessi durante la fase dell'esecuzione contrattuale - Irrilevanza - Condizioni - Fattispecie.

Nei contratti ad esecuzione istantanea, integrano il reato di truffa gli artifici e raggiri posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico che traggono in inganno il soggetto passivo, indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicché, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggirò, l'attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, salvo che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato per l'insussistenza del fatto la decisione di condanna emessa nei confronti di soggetti che avevano preso in locazione un appartamento di proprietà delle persone offese con la mediazione di un'agenzia immobiliare, rilasciando due assegni privi di copertura a titolo di caparra, salvo poi recedere dal contratto per impossibilità di far fronte ai relativi oneri, con l'impegno di restituire l'appartamento nell'arco di tre giorni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 29853 del 2016 Rv. 268073 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 49932 del 2012 Rv. 254111 - 01, N. 10136 del 2015 Rv. 262801 - 01, N. 5046 del 2021 Rv. 280563 - 02, N. 39698 del 2019 Rv. 277708 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 27136 del 18/05/2023 Cc. (dep. **22/06/2023**) Rv. **284798 - 01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: TRIBUNALE PENALE MILANO. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE MILANO, 20/02/2023

594087 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE - Frode mediante allegazione di documentazione falsa per la stipula di una polizza - Competenza per territorio - Individuazione - Luogo in cui ha la sede legale la compagnia assicuratrice che riceve la documentazione falsa.

La competenza territoriale in ordine al delitto di cui all'art. 642 cod. pen., nell'ipotesi di falsificazione della documentazione richiesta per la stipula di una polizza assicurativa, si determina nel luogo in cui ha sede legale la compagnia assicuratrice che riceve la documentazione falsa necessaria al perfezionamento del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 642 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis

Massime precedenti Vedi: N. 51360 del 2018 Rv. 275663 - 01, N. 48925 del 2016 Rv. 268349 - 01, N. 4389 del 2019 Rv. 274901 - 01, N. 8105 del 2016 Rv. 266235 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 27134 del 18/05/2023 Cc. (dep. **22/06/2023**) Rv. **284794 - 01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: EL HADJI AIMAD. P.M. TOCCI STEFANO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 12/09/2022

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen.- Presupposti - Questioni di nullità della dichiarazione di assenza già devolute nel giudizio di merito - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

E' inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso in cui le questioni di nullità relative alla dichiarazione di assenza siano state devolute, esaminate e disattese dal giudice del merito, nonché, in difetto di ricorso per cassazione, sanate dal giudicato. (In motivazione, la Corte ha chiarito che trattasi di mezzo di impugnazione straordinario, finalizzato a travolgere il giudicato a fronte dell'accertata violazione dei diritti partecipativi dell'imputato al giudizio e, pertanto, non esperibile laddove le situazioni addotte a sostegno della mancata conoscenza del processo siano già state devolute nel giudizio di merito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 380 del 2022 Rv. 282528 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36848 del 2014 Rv. 259990 - 01, N. 15498 del 2021 Rv. 280931 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 27880 del 16/05/2023 Ud. (dep. **27/06/2023**) Rv. **284898 - 01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: AIELLI LUCIA. Relatore: AIELLI LUCIA.
Imputato: CAPONI ALESSANDRA. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 20/10/2022

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Procedimento cartolare in appello - Conclusioni scritte del Procuratore Generale - Mancata comunicazione al difensore - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Deducibilità - Art. 182, comma 2, cod. proc. pen. - Applicabilità - Conseguenze.

Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, per via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore in sede di formulazione delle proprie conclusioni quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento "cartolare", ai sensi dell'art. 182, comma 2, primo inciso, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 10216 del 2022 Rv. 283048 - 02, N. 1107 del 2023 Rv. 284164 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 34914 del 2021 Rv. 281941 - 01, N. 29852 del 2022 Rv. 283532 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20885 del 2021 Rv. 281152 - 01, N. 21066 del 2022 Rv. 283316 - 01, N. 26459 del 2021 Rv. 282175 - 01, N. 7069 del 2022 Rv. 282905 - 01, N. 3673 del 2022 Rv. 282750 - 01, N. 43219 del 2010 Rv. 249005 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 26727 del 10/05/2023 Ud. (dep. **20/06/2023**) Rv. **284767 - 02**

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: G. P.M. ORSI LUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 28/02/2022

594044 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE - Induzione al rilascio di una procura generale a gestire il patrimonio - Configurabilità del reato - Condizioni.

In tema di circonvenzione di persone incapaci, il rilascio di una procura generale alla gestione del patrimonio, atto di per sé "neutro", integra l'elemento materiale del reato laddove, all'esito di una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso concreto, si accerti che l'imputato ha indotto la persona offesa a conferirgliela attraverso la manipolazione della sua volontà vulnerabile, onde compiere successivamente atti di disposizione patrimoniali contrari all'interesse del delegante.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1392

Massime precedenti Vedi: N. 10587 del 2009 Rv. 243866 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 26727 del 10/05/2023 Ud. (dep. **20/06/2023**) Rv. **284767 - 01**

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: G. P.M. ORSI LUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 28/02/2022

594044 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE - Induzione a redigere un testamento olografo - Momento consumativo - Redazione dell'atto - Ragioni.

In tema di circonvenzione di persone incapaci, quando il soggetto passivo sia stato indotto alla redazione di un testamento olografo il reato si perfeziona nel momento in cui è formato l'atto, in quanto lo stesso è dotato di immediati effetti giuridici, determinando e condizionando la successione su base volontaria della vittima. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la pubblicazione del testamento e l'accettazione degli eredi costituiscono ulteriori, eventuali, momenti di perpetrazione del reato, che, in tali casi, si atteggia come fattispecie a formazione progressiva e a consumazione prolungata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643, Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 620

Massime precedenti Difformi: N. 10165 del 2021 Rv. 280771 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 31425 del 2020 Rv. 280030 - 01, N. 34912 del 2021 Rv. 281940 - 01, N. 20669 del 2017 Rv. 269883 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 28265 del 10/05/2023 Ud. (dep. **30/06/2023**) Rv. **284867 - 01**

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI. Estensore: SGADARI GIUSEPPE. Relatore: SGADARI GIUSEPPE. Imputato: SOTA ALTEO. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 14/07/2022

673075 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITA' - IN GENERE - Imputato di reato connesso o collegato non avvalso in precedenza della facoltà di non rispondere - Successivo esame in qualità di teste assistito - Avviso ex art. 64, comma 3, cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Ragioni.

L'imputato di reato collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. può essere esaminato in qualità di testimone assistito con le forme di cui all'art. 197-bis cod. proc. pen., senza necessità di procedere agli avvisi previsti dall'art. 64 cod. proc. pen., nel caso in cui abbia già reso, in precedenza, dichiarazioni sulla responsabilità di altri, non avvalendosi, per libera scelta, della facoltà di non rispondere. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in tali casi, viene in rilievo il disposto dell'art. 210, comma 6, cod. proc. pen., a termini del quale trovano applicazione le regole sancite dall'art. 197-bis cod. proc. pen, tra le quali non è compresa quella enunciativa del "diritto al silenzio" del testimone, le cui dichiarazioni accusatorie necessitano, invece, di riscontro esterno, giusta il richiamo all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 371 com. 2 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 51241 del 2014 Rv. 261733 - 01, N. 17133 del 2013 Rv. 255138 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33583 del 2015 Rv. 264479 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 27098 del 03/05/2023 Ud. (dep. **22/06/2023**) Rv. **284797 - 01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Imputato: PEDONE MAURO MARIO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CAGLIARI, 26/09/2022

609127 REATO - REATO CONTINUATO - PENA - Recidiva reiterata - Aumento minimo ex art. 81, comma quarto, cod. pen. - Limite previsto dall'art. 81, comma terzo, cod. pen. - Sussistenza - Criterio per determinare la pena massima erogabile - Indicazione.

In tema di reato continuato, l'aumento minimo di un terzo della pena stabilita per il reato più grave, da operarsi ex art. 81, comma quarto, cod. pen. nel caso di recidiva reiterata, incontra il limite previsto dal comma terzo dello stesso articolo con riferimento alla pena che il giudice avrebbe determinato, in concreto, mediante il cumulo materiale e non a quella massima edittale prevista dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 32625 del 2009 Rv. 244843 - 01, N. 27450 del 2022 Rv. 283351 - 05, N. 2519 del 2022 Rv. 282707 - 02, N. 22545 del 2019 Rv. 276268 - 01, N. 17928 del 2010 Rv. 247048 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 27123 del 03/05/2023 Cc. (dep. **22/06/2023**) Rv. **284796 - 01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Imputato: CARNOVALE ANTONINO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' BOLOGNA, 17/11/2022

602011 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE - Trasferimento fraudolento di valori - Concorso di persone nel reato - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Necessaria sussistenza in capo a ciascun concorrente - Esclusione - Condizioni.

In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che della medesima il primo sia consapevole. (In motivazione, la Corte ha precisato che il dolo specifico non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 512 bis, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12 quinquies, Decreto Legisl. 01/03/2018 num. 21 art. 4 lett. B

Massime precedenti Conformi: N. 38044 del 2021 Rv. 282202 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 45080 del 2021 Rv. 282437 - 01, N. 34667 del 2016 Rv. 267705 - 01, N. 28942 del 2009 Rv. 244394 - 01, N. 18852 del 2013 Rv. 256242 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 38277 del 2019 Rv. 276954 - 03, N. 13083 del 2014 Rv. 262764 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 27123 del 03/05/2023** Cc. (dep. **22/06/2023**) Rv. **284796 - 03**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Imputato: CARNOVALE ANTONINO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' BOLOGNA, 17/11/2022

602011 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE - Trasferimento fraudolento di valori - "Extraneus" che svolge funzioni di amministratore di fatto di società - Concorso nella condotta tipica dell'"intraneus" - Sussistenza - Condizioni.

Concorre nel reato di intestazione fraudolenta di beni di cui all'art. 512-bis cod. pen. il soggetto "extraneus", diverso dal titolare occulto del bene e dal prestanome, che si presti a svolgere funzioni di amministratore di fatto di società per conto dei proprietari effettivi, sulla base di un previo accordo con l'"intraneus", tale da agevolare l'intestazione fittizia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 512 bis, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 19649 del 2021 Rv. 281423 - 01, N. 42530 del 2018 Rv. 274024 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 27061 del 28/04/2023** Ud. (dep. **21/06/2023**) Rv. **284793 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: RAINARD KRUSINCA. P.M. ROMANO GIULIO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 24/02/2022

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Persona offesa dal reato - Titolare del patrimonio inciso dalla condotta truffaldina - Induzione in errore di altro soggetto - Legittimazione di quest'ultimo a proporre querela - Esclusione - Fattispecie.

In tema di truffa, la persona offesa dal reato, titolare del diritto di querela, è il detentore del bene giuridico leso o messo in pericolo e, dunque, colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell'azione delittuosa correlativa al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, sicché, nel caso in cui il soggetto danneggiato non coincida con quello indotto in errore, la querela sporta da quest'ultimo è priva di ogni effetto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio per difetto di querela la decisione di condanna per il delitto di truffa on-line, individuando come persona legittimata a presentare la querela il titolare del conto corrente utilizzato per effettuare il bonifico sulla carta PostePay intestata all'imputata e non il destinatario degli artifici e raggiri).(Conf.: n. 10259 del 1993, Rv. 195869-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43143 del 2013 Rv. 257495 - 01, N. 43910 del 2019 Rv. 277712 - 01, N. 43119 del 2021 Rv. 282304 - 01, N. 55945 del 2018 Rv. 274255 - 01, N. 27571 del 2009 Rv. 244665 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 26721 del 26/04/2023** Ud. (dep. **20/06/2023**) Rv. **284768 - 01**

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI. Estensore: DI PAOLA SERGIO. Relatore: DI PAOLA SERGIO. Imputato: BEVILACQUA MARIA. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 03/02/2022

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma terzo, cod. pen. - Giudizio di appello - Possibilità di rilevare "ex officio" l'erronea concessione del beneficio da parte di una sentenza diversa da quella impugnata - Esclusione - Ragioni.

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di appello non può revocare "ex officio" il beneficio che altra sentenza, diversa da quella impugnata, abbia concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., trattandosi di statuizione che presuppone che si accerti, in fatto, se le cause ostative fossero o meno documentalmente emerse nel corso di quel giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37009 del 2016 Rv. 267913 - 01, N. 790 del 1999 Rv. 212754 - 01, N. 42004 del 2022 Rv. 283712 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37345 del 2015 Rv. 264381 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 26721 del 26/04/2023** Ud. (dep. **20/06/2023**) Rv. **284768 - 02**

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI. Estensore: DI PAOLA SERGIO. Relatore: DI PAOLA SERGIO. Imputato: BEVILACQUA MARIA. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 03/02/2022

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Motivi di appello - Deduzione relativa alla valutazione operata dal primo giudice in tema di recidiva - Ricorso per cassazione - Possibilità di dedurre per la prima volta l'insussistenza dei presupposti della recidiva - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Non può dedursi per la prima volta con il ricorso per cassazione la mancanza dei presupposti per la contestazione della recidiva, quando, in fase di appello, sia stato proposto un motivo incentrato unicamente sulla valutazione dei precedenti penali e sulla loro valenza quali indici di maggiore pericolosità, in quanto non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione. (Fattispecie relativa a recidiva erroneamente applicata dai giudici di merito, per essersi i reati oggetto delle precedenti sentenze estinti ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen.)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609

Massime precedenti Vedi: N. 13826 del 2017 Rv. 269745 - 01, N. 32780 del 2021 Rv. 281813 - 01, N. 27256 del 2020 Rv. 279903 - 01, N. 19710 del 2019 Rv. 275921 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 24492 del 19/04/2023** Ud. (dep. **07/06/2023**) Rv. **284826 - 01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: ESPOSITO ALESSIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 01/12/2021

673108 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI - Acquisizione illegittima di dati di utenze telefoniche contattate dai cellulari degli indagati - Successiva attività di captazione - Inutilizzabilità derivata - Esclusione - Ragioni.

In tema di intercettazioni telefoniche, l'eventuale illegittimità delle operazioni di acquisizione delle utenze telefoniche contattate dai cellulari degli indagati, in assenza di una espressa previsione di legge, non determina l'inutilizzabilità delle successive attività di captazione effettuate in base ad autonomi decreti di intercettazione privi di qualsiasi vizio, non sussistendo un principio generale di invalidità derivata riferibile anche al vizio dell'inutilizzabilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 5457 del 2019 Rv. 275029 - 02, N. 4119 del 2020 Rv. 278196 - 03

Massime precedenti Vedi: N. 44114 del 2019 Rv. 277432 - 02, N. 9009 del 2020 Rv. 278563 - 01, N. 34736 del 2022 Rv. 283545 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 24492 del 19/04/2023** Ud. (dep. **07/06/2023**) Rv. **284826 - 02**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: ESPOSITO ALESSIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 01/12/2021

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Reato permanente - Assoluzione in primo grado e condanna nel grado successivo - Momento di cessazione della permanenza individuata nella pronuncia assolutoria di primo grado - Conseguenze.

In tema di delitti associativi, la permanenza del reato cessa con la pronuncia di primo grado, in quanto, a seguito dell'istruttoria dibattimentale espletata in tale fase, si accerta compiutamente il fatto da giudicare e si cristallizza l'imputazione, non più modificabile nei gradi di giudizio successivi. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che tale regola non muta nel caso di decisione di condanna in grado di appello susseguente a una pronuncia assolutoria in primo grado in cui si definisca, comunque, l'accertamento del fatto in contestazione, sicché, in tal caso, la condotta che si protrae successivamente alla pronuncia assolutoria in primo grado integrerà un nuovo reato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 36928 del 2008 Rv. 241579 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17265 del 2008 Rv. 239628 - 01, N. 12710 del 2015 Rv. 263888 - 01, N. 23695 del 2012 Rv. 253187 - 01, N. 13085 del 2014 Rv. 259482 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 24492 del 19/04/2023** Ud. (dep. **07/06/2023**) Rv. **284826 - 04**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: ESPOSITO ALESSIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 01/12/2021

609118 REATO - REATO ABERRANTE - OFFESA DI PERSONA DIVERSA DA QUELLA ALLA QUALE L'OFFESA ERA DIRETTA ("ABERRATIO ICTUS") - "Aberratio ictus" plurilesiva - Natura di reato circostanziato o in continuazione - Esclusione - Conseguenze.

L'offesa a persona diversa da quella cui era diretta ("aberratio ictus" con pluralità di eventi lesivi) dà luogo a una fattispecie criminosa autonoma e unitaria, con autonoma previsione di pena, determinata con aumento "per relationem" rispetto a quella prevista per il reato più grave, sicché tale aumento, in quanto funzionale a determinare la pena base ex art. 82, comma secondo, cod. pen., non rientra nel calcolo imposto dal riconoscimento di continuazione o di circostanza aggravante. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione con cui era stato operato un aumento della pena base stabilita per il reato più grave, in relazione al fatto commesso in danno della vittima designata). (Conf.: n.4210 del 1985, Rv. 169007-01)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 82 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 30454 del 2011 Rv. 251008 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 337 del 2009 Rv. 241574 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 24487 del 18/04/2023** Ud. (dep. **07/06/2023**) Rv. **284856 - 01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: AIELLI LUCIA. Relatore: AIELLI LUCIA. Imputato: MANTOVANI PIETRO. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 01/07/2022

594210 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - Silenzio serbato su un evento sopravvenuto da cui dipende la cessazione dell'obbligazione pecuniaria - Idoneità ad integrare un raggirio - Condizioni - Fattispecie.

In tema di truffa, integra la condotta di raggirio il silenzio sul sopravvenuto verificarsi di un evento, che costituisce il presupposto della permanenza di un'obbligazione pecuniaria a carattere periodico, posto che il silenzio del beneficiario, pur indiretto, di detta prestazione è attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul permanere della causa dell'obbligazione. (Fattispecie in cui si è ritenuto che costituisse comportamento truffaldino non solo l'omessa comunicazione all'INPS del decesso del beneficiario della pensione, ma anche l'esercizio fraudolento da parte dell'imputato, a seguito di tale evento, di poteri derivanti dal rilascio di una procura speciale a operare sul conto corrente sul quale erano accreditati i ratei pensionistici, condotta idonea a trarre in inganno l'ente sull'esistenza in vita dell'avente diritto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 17688 del 2004 Rv. 228604 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 31210 del 2021 Rv. 282660 - 01, N. 22692 del 2008 Rv. 240413 - 01, N. 48820 del 2013 Rv. 257430 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 27050 del 12/04/2023** Ud. (dep. **21/06/2023**) Rv. **284769 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: COSCIONI GIUSEPPE. Relatore: COSCIONI GIUSEPPE. Imputato: MAZZEI SIMONE. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 05/07/2021

594053 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - Danneggiamento della vetrina di un esercizio commerciale - Presenza del titolare - Circostanza aggravante della esposizione del bene a pubblica fede - Esclusione - Ragioni.

Non integra il delitto di danneggiamento aggravato ex art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., in relazione all'ipotesi di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., la condotta di chi infrange la vetrina di un esercizio commerciale, al cui interno si trova il personale addetto che ha la diretta percezione di cosa avviene all'esterno, posto che la diretta e continua vigilanza da parte del possessore del bene non consente di ritenere che esso sia esposto alla pubblica fede.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 com. 2 lett. 1), Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7)

Massime precedenti Conformi: N. 26857 del 2017 Rv. 270660 - 01, N. 37889 del 2010 Rv. 248875 - 01, N. 46187 del 2004 Rv. 231168 - 01, N. 44331 del 2010 Rv. 249181 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 23282 del 2015 Rv. 263626 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 44953 del 2016 Rv. 268318 - 01, N. 8215 del 2019 Rv. 274916 - 01, N. 6351 del 2021 Rv. 280493 - 01, N. 15604 del 2021 Rv. 281120 - 01, N. 42023 del 2019 Rv. 277046 - 01, N. 5251 del 2019 Rv. 276620 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 25283 del 06/04/2023** Cc. (dep. **12/06/2023**) Rv. **284864 - 01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Imputato: STECCATO VATTUME' PIPPO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ENNA, 23/08/2022

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Provvedimento di "congelamento" emesso da Autorità estera ai sensi del Regolamento UE 2018/1805 - Riconoscimento da parte del giudice italiano ed esecuzione in Italia con sequestro per equivalente - Richiesta dell'indagato di sostituzione dei beni immobili attinti con una somma di danaro - Competenza del giudice italiano a decidere ai sensi dell'art. 28 Regolamento citato - Esclusione - Ragioni.

Nel caso in cui risulti emesso dall'Autorità giudiziaria straniera, ai sensi del Regolamento UE 2018/1805, un provvedimento di "congelamento" che, in esito al riconoscimento del giudice italiano, sia stato eseguito nel territorio nazionale mediante sequestro per equivalente, la competenza a decidere sulla richiesta dall'indagato di sostituzione dei beni immobili vincolati con una somma di danaro non appartiene al giudice italiano, venendo in rilievo una questione riguardante non già la gestione dei beni sottoposti a "congelamento", rimessa ex art. 28 del citato Regolamento alla disciplina della legge dello Stato di esecuzione, ma, piuttosto, il contenuto dell'originario provvedimento, incidente, in quanto tale, sulla sua efficacia.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 14/11/2018 num. 1805 art. 28, Regolam. Comunitario 14/11/2018 num. 1805 art. 27

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 25274 del 06/04/2023** Ud. (dep. **12/06/2023**) Rv. **284861 - 01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Imputato: VITETTA CONSOLATO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 15/02/2022

594168 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - Aggravante speciale di cui all'art. 628, comma primo, cod. pen. - Applicazione cumulativa con l'aggravante comune di cui all'art. 112, n. 1, cod. pen. - Legittimità - Ragioni.

In tema di rapina, è legittima l'applicazione cumulativa dell'aggravante comune di cui all'art. 112, n. 1, cod. pen. e dell'aggravante speciale di cui all'art. 628, comma primo, cod. pen., posto che la prima punisce più severamente la maggior pericolosità insita nella compartecipazione al reato di una pluralità di persone, idonea a determinare una più incisiva capacità criminale del gruppo, mentre la seconda sanziona più gravemente la maggiore forza intimidatrice derivante dalla violenza o della minaccia promanante simultaneamente da più persone compresenti all'azione predatoria, cui fa riscontro la minorata possibilità di difesa della vittima.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 112 com. 1, Cod. Pen. art. 628 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 20217 del 2016 Rv. 266893 - 01, N. 42738 del 2015 Rv. 264816 - 01, N. 36243 del 2009 Rv. 245595 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 16515 del 2010 Rv. 247004 - 01 Rv. 247004 - 01, N. 43376 del 2022 Rv. 283741 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21837 del 2012 Rv. 252518 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 27041 del 24/03/2023** Ud. (dep. **21/06/2023**) Rv. **284792 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: BUCCINO ROCCO. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 05/04/2022

594157 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE - Alloggio di edilizia residenziale pubblica - Decesso dell'assegnatario - Permanenza nell'immobile da parte di chi vi era ospitato in virtù di rapporti di parentela - Reato - Configurabilità - Ragioni.

Integra il reato di cui all'art. 633 cod. pen. la condotta di chi, ospitato in un immobile di edilizia residenziale pubblica in virtù del rapporto di parentela con il legittimo assegnatario, vi permanga anche dopo il decesso di quest'ultimo, comportandosi come "dominus" o possessore. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'"invasione" va intesa nel senso di introduzione arbitraria non momentanea nell'edificio altrui allo scopo di occuparlo o, comunque, di trarne profitto, restando indifferenti i mezzi ed i modi con i quali essa avviene, non essendo necessaria la ricorrenza del requisito della clandestinità e risultando irrilevante che gli imputati avessero corrisposto i canoni di locazione all'Istituto proprietario dell'immobile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 633 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 49527 del 2019 Rv. 278828 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 23756 del 2009 Rv. 244667 - 01, N. 2337 del 2006 Rv. 233140 - 01, N. 49101 del 2015 Rv. 265514 - 01, N. 36733 del 2010 Rv. 248293 - 01, N. 15874 del 2019 Rv. 276416 - 01

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 29657 del 2019 Rv. 277019 - 01, N. 10254 del 2019 Rv. 275768 - 01, N. 8107 del 2000 Rv. 216525 - 01, N. 3436 del 2020 Rv. 277820 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 27089 del 17/03/2023 Ud. (dep. **22/06/2023**) Rv. **284795 - 01**

Presidente: **RAGO GEPPINO.** *Estensore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Relatore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Imputato:* **PROCOPIO GERARDO. P.M. GARGIULO RAFFAELE.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANZARO, 23/11/2021

673101 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Ascolto dei "file" audio in camera di consiglio piuttosto che in dibattimento - Utilizzo dei risultati dell'ascolto - Legittimità - Violazione del diritto al contraddittorio - Esclusione.

In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, sono sempre consentiti al giudice l'ascolto in camera di consiglio delle registrazioni ritualmente acquisite e trascritte, contenute in supporti analogici o digitali e l'utilizzo ai fini della decisione dei risultati dell'ascolto medesimo, anche a seguito del rigetto della richiesta della difesa di audizione dei nastri in dibattimento, non essendo ravvisabile alcuna violazione del diritto al contraddittorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E)

Massime precedenti Conformi: N. 36350 del 2015 Rv. 265635 - 01, N. 6297 del 2010 Rv. 246105 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25806 del 2014 Rv. 259674 - 01, N. 22062 del 2013 Rv. 256080 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 25122 del 07/03/2023 Ud. (dep. **09/06/2023**) Rv. **284859 - 01**

Presidente: **IMPERIALI LUCIANO.** *Estensore:* **DI PAOLA SERGIO.** *Relatore:* **DI PAOLA SERGIO.** *Imputato:* **ZUKA MUZAFER. P.M. SENATORE VINCENZO.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 16/07/2021

673007 PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE - Riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari - Mancata ricognizione in dibattimento - Utilizzabilità del riconoscimento fotografico ed idoneità a fondare l'affermazione di responsabilità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di prove non disciplinate dalla legge, ove all'individuazione fotografica effettuata in fase di indagini preliminari non faccia seguito, in fase dibattimentale, la ricognizione personale dell'imputato presente in termini di "assoluta certezza", la prova dell'identificazione del predetto può essere raggiunta anche mediante la valutazione della precedente dichiarazione confermativa dell'individuazione fotografica, verificando l'esistenza di dati obiettivi, eventualmente anche riferiti dal testimone, che forniscano spiegazione del mancato ricordo in termini di sicura concordanza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di condanna emessa a fronte del mancato riconoscimento dell'imputato da parte di testimone oculare, che aveva giustificato l'affievolirsi del ricordo inerente alla persona con il tempo trascorso dai fatti, ma che, al contempo, aveva riconosciuto il veicolo utilizzato per la fuga dai rapinatori, circostanza che trovava "aliunde" riscontro estrinseco).

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 16757 del 2015 Rv. 263509 - 01, N. 20489 del 2019 Rv. 275585 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 44373 del 2015 Rv. 265813 - 01, N. 12501 del 2015 Rv. 262908 - 01, N. 23090 del 2020 Rv. 279437 - 01, N. 43285 del 2019 Rv. 277471 - 01, N. 55420 del 2018 Rv. 274470 - 01, N. 10249 del 2021 Rv. 280772 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 25124 del 07/03/2023 Ud. (dep. **09/06/2023**) Rv. **284896 - 01**

Presidente: **IMPERIALI LUCIANO.** *Estensore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Relatore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Imputato:* **PISCOPO LAURA. P.M. SENATORE VINCENZO.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 16/11/2021

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Sentenza di assoluzione - Riforma in appello - Annullamento con rinvio - Obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva - Assunzione della prova davanti allo stesso giudice-persona fisica - Sussistenza - Ragioni.

Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di appello che abbia ribaltato la sentenza di assoluzione di primo grado, la necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mediante nuova assunzione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, deve avvenire davanti al medesimo giudice-persona fisica che ha pronunciato la sentenza impugnata. (In motivazione, la Corte ha precisato che è essenziale, come emerge dalla giurisprudenza delle Sezioni unite e della Corte Edu, che le testimonianze decisive siano raccolte, ove possibile, dallo stesso giudice che decide, essendo necessario che i contenuti accusatori siano vagliati attraverso la valutazione anche dei contenuti non verbali della testimonianza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3007 del 2021 Rv. 280257 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13953 del 2020 Rv. 279146 - 01, N. 38082 del 2019 Rv. 276933 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14426 del 2019 Rv. 275112 - 01, N. 27620 del 2016 Rv. 267487 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 25136 del 07/03/2023 Ud. (dep. **09/06/2023**) Rv. **284636 - 01**

Presidente: **IMPERIALI LUCIANO.** *Estensore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Relatore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Imputato:* **ETTALHAOUI EL MATI. P.M. SENATORE VINCENZO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 28/03/2022

671012 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE - Giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di una prova testimoniale - Omessa citazione del teste - Decadenza dalla prova - Esclusione - Onere di verifica della sua rilevanza da parte del giudice - Sussistenza.

SEZIONE SECONDA

In tema di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di una prova testimoniale, la mancata citazione del teste non causa l'automatica decadenza della parte dal diritto alla sua escussione, ma genera in capo al giudice un onere di verifica circa la sua rilevanza per l'accertamento in corso, da compiersi alla stregua della valutazione già effettuata al momento dell'ammissione del rito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale era stata rilevata la decadenza dal diritto dell'imputato all'assunzione della testimonianza, inferendola dalla mancata citazione del testimone).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190

Massime precedenti Vedi: N. 43876 del 2014 Rv. 260860 - 01, N. 31541 del 2020 Rv. 279758 - 01, N. 33163 del 2020 Rv. 279922 - 01, N. 21788 del 2019 Rv. 275593 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41461 del 2012 Rv. 253211 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 25134 del 07/03/2023 Ud. (dep. **09/06/2023**) Rv. **284631 - 01**

Presidente: **IMPERIALI LUCIANO.** *Estensore:* **DI PAOLA SERGIO.** *Relatore:* **DI PAOLA SERGIO.** *Imputato:* **BARBATO ROSA DALIA.** *P.M.* **SENATORE VINCENZO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 01/03/2022

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Truffa contrattuale in danno di persona giuridica - Soggetto titolare del diritto di querela - Individuazione anche in coloro che hanno poteri di vigilanza degli interessi tutelati dalla norma- Sussistenza - Fattispecie.

In tema di truffa contrattuale, ove il reato sia commesso con condotte aventi ad oggetto la stipula di contratti conclusi mediante rapporti intrattenuti non direttamente con la persona giuridica titolare del patrimonio aggredito, ma con sue articolazioni (quali le agenzie o le filiali degli istituti di credito), la facoltà di proporre querela deve essere riconosciuta non solo ai rappresentanti legali della società, ma anche ai soggetti che in quella specifica articolazione, in ragione dell'organizzazione interna dell'ente e dei ruoli in esso rivestiti, sono contrattualmente obbligati a vigilare sulle attività svolte nei contatti con il pubblico e a garantire la tutela del patrimonio aziendale. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la facoltà di proporre querela a un vice direttore di filiale, che aveva la responsabilità delle operazioni concluse con i terzi in nome dell'istituto di credito, il quale, in tale veste, era venuto a conoscenza del tentativo dell'imputata di versare sul proprio conto un assegno falsificato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 122, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 50725 del 2016 Rv. 268382 - 01, N. 3736 del 2019 Rv. 275342 - 01, N. 37012 del 2016 Rv. 267914 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40354 del 2013 Rv. 255975 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 27875 del 02/03/2023** Ud. (dep. **27/06/2023**) Rv. **284897 - 01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: FLORIT FRANCESCO. Relatore: FLORIT FRANCESCO. Imputato: NICOLETTI GIAN NICOLA. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 17/02/2022

659052 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO - Contemporanea citazione dell'imputato dinanzi ad altro giudice - Onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento a comparire - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di legittimo impedimento a comparire, sussiste a carico dell'imputato, per ragioni di lealtà processuale e in funzione dell'osservanza dei tempi del giusto processo, l'onere di tempestiva comunicazione della sua concomitante citazione per altro processo dinanzi a diversa autorità giudiziaria. (Fattispecie relativa ad imputato che aveva formulato istanza di rinvio all'udienza nonostante fosse a conoscenza del concomitante impegno da diversi mesi, in cui la Corte ha precisato che l'onere del predetto tende a prevenire condotte dilatorie e ad evitare disagi a testimoni, parti civili, consulenti e periti, eventualmente anch'essi citati per l'udienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5845 del 2014 Rv. 258559 - 01, N. 12224 del 2016 Rv. 266437 - 01, N. 40199 del 2014 Rv. 260724 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 14207 del 2009 Rv. 243575 - 01

Sez. 2, **Ordinanza n. 25278 del 23/02/2023** Cc. (dep. **12/06/2023**) Rv. **284863 - 01**

Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI. Estensore: CERSOSIMO EMANUELE. Relatore: CERSOSIMO EMANUELE. Imputato: CAMPOLONGO CIRO. P.M. CERSOSIMO EMANUELE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE ROMA, 11/10/2022

680002 UDIENZA PRELIMINARE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - IN GENERE - Eccezione di incompetenza territoriale del giudice dell'udienza preliminare - Decreto di rinvio a giudizio privo di motivazione in ordine a tale eccezione - Provvedimento abnorme - Esclusione - Ragioni - Ricorribilità per cassazione - Esclusione.

In caso di eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla difesa dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, non è abnorme il decreto che dispone il giudizio emesso da quest'ultimo senza motivare in ordine al rigetto di tale eccezione, posto che il provvedimento non è reso in difetto di potere, né determina una stasi del procedimento, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei suoi confronti, potendosi impugnare eventualmente in via differita, in uno alla sentenza, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29492 del 2018 Rv. 273329 - 01, N. 33819 del 2021 Rv. 281882 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28807 del 2002 Rv. 221999 - 01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 25365 del 16/02/2023** Ud. (dep. **13/06/2023**) Rv. **284865 - 01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: VERGA GIOVANNA. Relatore: VERGA GIOVANNA. Imputato: EL ABBASSI DAUDI. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 20/12/2021

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Trasmissione a mezzo PEC di conclusioni scritte da parte della difesa - Omessa valutazione in sentenza - Nullità generale di ordine intermedio - Esclusione - Condizioni.

In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, l'omessa valutazione, in sentenza, delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC è causa di nullità generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che l'atto, a prescindere dalla qualifica conferitagli dalla parte, abbia un effettivo contenuto argomentativo e costituisca concreto esercizio del diritto di difesa, posto che solo in tal caso si determina una lesione del diritto di intervento dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 2, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 46086 del 2021 Rv. 282297 - 01, N. 3913 del 2022 Rv. 282881 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 27382 del 08/02/2023** Ud. (dep. **22/06/2023**) Rv. **284866 - 01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: RICOTTA IGNAZIO. P.M. BALDI FULVIO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 07/06/2021

595001 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - Intralcio alla giustizia - Pressioni sulla persona offesa che abbia reso dichiarazioni nella fase delle indagini - Sussistenza del reato - Fattispecie.

Integra il delitto di intralcio alla giustizia di cui all'art. 377 cod. pen. la condotta di chi compie pressioni o minacce sulla persona che ha reso dichiarazioni accusatorie in fase di indagini preliminari per indurla alla ritrattazione in detta fase o in prospettiva del successivo dibattimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficiente ad integrare il reato la circostanza che la persona offesa avesse sporto denuncia e fosse, quindi, inquadrabile nella categoria dei "dichiaranti processuali", ancorché avesse reso informazioni solo in fase di indagini preliminari).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 377, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6297 del 2010 Rv. 246107 - 01, N. 50008 del 2015 Rv. 266040 - 01, N. 17665 del 2016 Rv. 266796 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15789 del 2005 Rv. 232260 - 01, N. 45002 del 2018 Rv. 274222 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 27379 del 08/02/2023** Ud. (dep. **22/06/2023**) Rv. **284853 - 01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: VITIELLO RAFFAELE. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 16/02/2021

609053 REATO - CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE NON CONOSCIUTE O ERRONEAMENTE SUPPOSTE - Aggravante della transnazionalità di cui all'art. 4, legge n. 146 del 2006 - Estensibilità all'imputato assolto dal reato associativo - Possibilità - Ragioni - Criteri d'imputazione.

L'aggravante della transnazionalità, di cui all'art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146, ha natura oggettiva ed è configurabile anche a carico dell'imputato che sia stato assolto dal reato associativo, sulla base dei criteri ordinari sanciti dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., ovvero se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa. (In motivazione, la Corte ha affermato che l'assoluzione dell'imputato dal reato associativo non esclude la sua consapevolezza di trattare e ricevere merce proveniente da un'associazione transnazionale).

Riferimenti normativi: Legge 16/03/2006 num. 146 art. 4, Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 648 bis, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 131 ter, Cod. Pen. art. 70, Cod. Pen. art. 61 bis

Massime precedenti Vedi: N. 52321 del 2016 Rv. 268522 - 01, N. 5241 del 2021 Rv. 280645 - 02, N. 17710 del 2019 Rv. 275597 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 23931 del 24/01/2023** Ud. (dep. **01/06/2023**) Rv. **284855 - 01**

Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI. Estensore: SARACO ANTONIO. Relatore: SARACO ANTONIO. Imputato: PISANU BATTISTA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SEZ.DIST. SASSARI, 13/05/2021

654019 COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - Delitto tentato - Ultimo atto diretto a commettere il reato - Individuazione - Criteri - Configurabilità di autonomo reato - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di competenza per territorio relativa a delitto tentato, l'ultimo atto diretto a commettere il reato, cui è necessario far riferimento ex art. 8, comma 4, cod. proc. pen., deve essere inteso nella sua dimensione naturalistica e in quanto finalisticamente orientato alla perpetrazione del reato in relazione al quale la condotta non si è compiuta o l'evento non si è verificato, restando indifferente la circostanza che esso sia astrattamente riconducibile ad un'autonoma figura di reato. (Fattispecie in tema di tentata rapina, in cui l'ultimo atto diretto alla sua commissione integrava, "ex se", il delitto di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8 com. 4, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 39151 del 2011 Rv. 251487 - 01, N. 25239 del 2019 Rv. 275824 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 24515 del 19/01/2023** Cc. (dep. **07/06/2023**) Rv. **284857 - 01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Relatore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Imputato:* **SIMEOLI MARIO. P.M. PEDICINI ETTORE.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 13/09/2022

664011 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) - Indagato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso - Misura cautelare della custodia cautelare in carcere - Presunzione di adeguatezza - Sussistenza - Derogabilità - Ipotesi.

In tema di misure cautelari personali, il disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, nei confronti degli indagati del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest'ultima superabile nei soli casi previsti dall'art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen., ossia laddove il destinatario del vincolo dimostri l'esigenza di accudire i propri figli di età inferiore a sei anni o di essere affetto da malattia incompatibile con la detenzione intramuraria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 36389 del 2019 Rv. 276905 - 01, N. 51742 del 2018 Rv. 275255 - 01, N. 5840 del 2008 Rv. 238655 - 01, N. 36891 del 2020 Rv. 280471 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 27397 del 13/01/2023** Cc. (dep. **22/06/2023**) Rv. **284801 - 01**

Presidente: **VERGA GIOVANNA.** *Estensore:* **DI PAOLA SERGIO.** *Relatore:* **DI PAOLA SERGIO.** *Imputato:* **MOCERI ANGELO. P.M. ZACCO FRANCA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 24/06/2022

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Confisca - Pericolosità accertata ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 - Fatti sintomatici commessi in epoca anteriore o remota - Difetto di base legale per assenza di prevedibilità - Revocazione ex art. 28, comma 2, d.lgs. n.159 del 2011 - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, non è esperibile il rimedio della revocazione di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del provvedimento definitivo di confisca fondato sul giudizio di pericolosità ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del citato d.lgs., nel caso in cui il proposto eccepisca il difetto di "base legale" del provvedimento ablatorio, in quanto emesso in relazione a condotte tenute prima dell'entrata in vigore della normativa richiamata e, quindi, in forza di un'applicazione retroattiva della misura di prevenzione patrimoniale. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso sul rilievo che il provvedimento di confisca impugnato riguardava condotte di usura risalenti agli anni 2001 e 2002, epoca in cui, in relazione a condotte significative della "pericolosità generica" come quelle di usura, potevano trovare applicazione le misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e succ. mod., ovvero il regime della confisca di prevenzione regolato dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e succ. mod.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 com. 1 lett. 2 CORTE COST., Legge 03/08/1988 num. 327 art. 2, Legge 19/03/1990 num. 55 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 10 com. 1, Legge 24/07/2008 num. 125 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/2009 num. 94 art. 4 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 33146 del 2020 Rv. 279843 - 01, N. 24709 del 2023 Rv. 284772 - 01, N. 27263 del 2019 Rv. 275827 - 01, N. 182 del 2021 Rv. 280145 - 01, N. 15650 del 2019 Rv. 275778 - 01

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4880 del 2015 Rv. 262602 - 01, N. 3513 del 2022 Rv. 282474 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 27372 del 13/01/2023 Ud. (dep. **22/06/2023**) Rv. **284799 - 01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: DI PAOLA SERGIO. Relatore: DI PAOLA SERGIO. Imputato: GRASSO MATTEO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 15/06/2021

548014 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME - Appropriazione indebita di recipienti per l'imbottigliamento di GPL - Delitto di cui all'art. 646 cod. pen. - Illecito amministrativo di utilizzazione di bombole in assenza dell'autorizzazione del proprietario di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 128 del 2006 - Principio di specialità - Esclusione - Ragioni.

Non sussiste rapporto di specialità tra il delitto di appropriazione indebita avente ad oggetto bombole per l'imbottigliamento di gas propano liquido (GPL) e l'illecito amministrativo di riempimento delle bombole in assenza dell'autorizzazione del proprietario delle medesime, di cui all'art.12, comma 5, d.lgs. n.128 del 2006, trattandosi di fattispecie in rapporto di eterogeneità, posto che il primo punisce la condotta appropriativa del bene, mentre il secondo sanziona l'attività di illecita utilizzazione dello stesso, configurabile a prescindere dalla sua eventuale precedente appropriazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 15, Decreto Legisl. 22/02/2006 num. 128 art. 12 com. 5, Decreto Legisl. 22/02/2006 num. 128 art. 6, Decreto Legisl. 22/02/2006 num. 128 art. 8, Decreto Legisl. 22/02/2006 num. 128 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 29632 del 2019 Rv. 276977 - 01, N. 34208 del 2015 Rv. 264597 - 01, N. 47683 del 2016 Rv. 268501 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20664 del 2017 Rv. 269668 - 01, N. 1235 del 2011 Rv. 248864 - 01, N. 1963 del 2011 Rv. 248722 - 01

GIUGNO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 27148 del 17/05/2023 Ud. (dep. **22/06/2023**) Rv. **284735 - 04**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: BURATO FERNANDO. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE MANTOVA, 24/06/2022

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Reati ambientali - Responsabilità dell'ente - Efficacia esimente del modello di organizzazione e gestione - Condizioni - Indicazioni.

In tema di responsabilità degli enti per reati ambientali, il modello di organizzazione e di gestione, per avere efficacia esimente, dev'essere adottato in riferimento alla specifica struttura ed al tipo di attività dell'impresa, prevedendo in modo chiaro e preciso i compiti, le responsabilità individuali e gli strumenti in concreto volti a prevenire la commissione di reati contro l'ambiente, e dev'essere efficacemente attuato, salvi i casi di cui all'art. 6, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, mediante l'istituzione dell'organismo di vigilanza dotato di concreti poteri di controllo, e la previsione di sistemi di revisione periodica, che garantiscano la tenuta nel tempo di quel modello.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 23401 del 2022 Rv. 283437 - 06, N. 21640 del 2023 Rv. 284675 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 27148 del 17/05/2023 Ud. (dep. **22/06/2023**) Rv. **284735 - 02**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: BURATO FERNANDO. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE MANTOVA, 24/06/2022

663001 INDAGINI PRELIMINARI - IN GENERE - Campionamento dei rifiuti - Natura di accertamento tecnico - Condizioni - Ragioni - Conseguenze.

In tema di indagini preliminari, l'attività di campionamento dei rifiuti non ha natura di accertamento tecnico, ma di rilievo, salvi i casi in cui la refertazione dei campioni richieda specifiche competenze o l'utilizzo di tecniche particolari di prelievo, nei quali è riconosciuto all'indagato il diritto al previo avviso del compimento delle operazioni. (In motivazione, la Corte, dopo aver ribadito che l'attività di campionamento dei rifiuti non impone il rispetto delle metodiche fissate dalla norma UNI 10802, ha chiarito che è rimessa al giudice del fatto la valutazione circa il "quantum" di competenza e di difficoltà tecnica richiesto per l'effettuazione delle operazioni di prelievo, strumentale ai fini dell'eventuale attivazione della procedura garantita di cui all'art. 360 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 220, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Massime precedenti Vedi: N. 2443 del 2008 Rv. 239101 - 01, N. 1987 del 2015 Rv. 261786 - 01, N. 15826 del 2015 Rv. 263059 - 01, N. 31880 del 2022 Rv. 283573 - 01, N. 2476 del 2015 Rv. 261867 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 27148 del 17/05/2023 Ud. (dep. **22/06/2023**) Rv. **284735 - 03**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: BURATO FERNANDO. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE MANTOVA, 24/06/2022

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Autorizzazione alla gestione dei rifiuti - Illegittimità - Poteri del giudice penale - Disapplicazione dell'atto amministrativo - Esclusione - Valutazione della sussistenza dell'elemento normativo della fattispecie - Sussistenza.

Il giudice penale, in presenza di un provvedimento amministrativo di autorizzazione alla gestione dei rifiuti non conforme alla normativa che ne regola l'emanazione o alle disposizioni di settore, è tenuto a valutare la sussistenza dell'elemento normativo della fattispecie, senza disapplicare l'atto amministrativo illegittimo o effettuare valutazioni rimesse alla pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 ter, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 46477 del 2017 Rv. 273218 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 27148 del 17/05/2023 Ud. (dep. **22/06/2023**) Rv. **284735 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: BURATO FERNANDO. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE MANTOVA, 24/06/2022

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Cessazione della qualifica di rifiuto - Materiali non inclusi in regolamenti eurounitari o in decreti ministeriali - Autorizzazioni rilasciate "caso per caso" - Necessità che l'autorizzazione sia stata rilasciata dopo l'entrata in vigore della l. n. 128 del 2019 - Ragioni.

In tema di rifiuti, la possibilità di assegnare "caso per caso" a determinati materiali la qualifica di "end of waste", indipendentemente dalla loro espressa inclusione in regolamenti eurounitari o in decreti ministeriali, sussiste solo per le autorizzazioni rilasciate ex art. 184-ter d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a seguito dell'entrata in vigore della legge 2 novembre 2019, n. 128, che ha previsto che le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero siano rilasciate o rinnovate direttamente dalle amministrazioni competenti, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, par. 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, e previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'ARPA territorialmente competenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 181 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 ter, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Legge 02/11/2019 num. 128 art. 1, Decreto Legge 31/05/2021 num. 77 art. 34 com. 1 lett. A), Legge 29/07/2021 num. 108 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 19/11/2008 num. 98 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 30/05/2018 num. 851

Massime precedenti Vedi: N. 29652 del 2018 Rv. 273212 - 01, N. 18891 del 2018 Rv. 272879 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 27147 del 09/05/2023 Ud. (dep. **22/06/2023**) Rv. **284844 - 01**

Presidente: GALTERIO DONATELLA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: S. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 28/06/2022

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti procedibili a querela per effetto dell'entrata in vigore della cd. riforma "Cartabia" - Costituzione di parte civile non revocata - Equivalenza a querela - Sussistenza - Ragioni.

La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/04/2018 num. 36 art. 12 com. 2, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. B E PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12410 del 2020 Rv. 279057 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40150 del 2018 Rv. 273552 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 24260 del 28/04/2023 Cc. (dep. **06/06/2023**) Rv. **284667 - 01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: DI STASI ANTONELLA. Relatore: DI STASI ANTONELLA. Imputato: DA VILLANOVA LUCA. P.M. GAETA PIETRO. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE LECCE, 08/11/2022

621000 SPORT - Turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - Provvedimento del Questore - Convalida - Mancata indicazione dell'orario di deposito - Termine dilatorio di 48 ore previsto a pena di nullità - Possibilità di verificarne "ex actis" il rispetto - Sussistenza.

In tema di convalida del provvedimento del Questore ex art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, l'omessa indicazione dell'orario di deposito dell'ordinanza non comporta la caducazione della misura, ove sia possibile ricavare dagli atti che il giudice per le indagini preliminari ha rispettato il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento amministrativo all'interessato, prescritto, a pena di nullità, a tutela dell'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C)

Massime precedenti Vedi: N. 5624 del 2017 Rv. 269244 - 01, N. 20366 del 2021 Rv. 281341 - 01, N. 15973 del 2020 Rv. 280796 - 01, N. 20772 del 2010 Rv. 247606 - 01, N. 13639 del 2020 Rv. 278785 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 27622 del 26/04/2023 Cc. (dep. **26/06/2023**) Rv. **284804 - 01**

Presidente: MARINI LUIGI. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: DOMI ELTON. P.M. SECCIA DOMENICO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 08/07/2022

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Ricorso straordinario per errore di fatto - Omesso esame di un motivo di ricorso - Errore di fatto - Esclusione - Condizioni.

L'omesso esame di un motivo aggiunto al ricorso per cassazione non integra un errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., a condizione che le censure ritenute pretermesse risultino esaminate e siano state disattese dal complessivo discorso giustificativo svolto nella motivazione della sentenza. (Fattispecie relativa a doglianze proposte nei "motivi aggiunti" al ricorso, erroneamente indicati in sentenza come contenuti in una "memoria").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 53657 del 2016 Rv. 268982 - 01, N. 14296 del 2014 Rv. 259503 - 01, N. 16287 del 2015 Rv. 263113 - 01, N. 20520 del 2007 Rv. 236731 - 01, N. 4442 del 2007 Rv. 235970 - 01, N. 15422 del 2010 Rv. 247236 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16103 del 2002 Rv. 221283 - 01 Rv. 221280 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18651 del 2015 Rv. 263686 - 01, N. 37505 del 2011 Rv. 250527 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 26282 del 26/04/2023 Cc. (dep. **19/06/2023**) Rv. **284733 - 01**

Presidente: MARINI LUIGI. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: COSTIGLIOLA ROSARIA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 08/11/2022

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Ordine di demolizione di manufatto abusivo - Questioni deducibili dall'imputato prima della formazione del giudicato - Deducibilità da parte di persone diverse dal condannato nell'incidente di esecuzione - Esclusione - Ragioni.

In tema di reati edilizi, non possono essere dedotte da terzi, in sede di incidente di esecuzione, questioni afferenti all'ordine di demolizione rilevabili dall'imputato prima della formazione del giudicato, dovendosi escludere che soggetti diversi da quest'ultimo, rimasti "ex lege" estranei al processo, possano sollevare questioni attinenti al suo svolgimento e alla sua definizione, con pronunzia di merito, onde determinare la caducazione formale della stessa o di sue statuizioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7399 del 2020 Rv. 278090 - 01, N. 45848 del 2019 Rv. 277266 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 26278 del 26/04/2023 Ud. (dep. **19/06/2023**) Rv. **284732 - 01**

Presidente: MARINI LUIGI. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: SOTTILE SALVATORE. P.M. SECCIA DOMENICO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 14/07/2022

588045 PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - IN GENERE - Disciplina di cui all'art. 19 legge n. 283 del 1962 - Prodotti in confezioni originali e privi di alterazioni esteriori - Esonero di responsabilità per il commerciante - Condizioni e limiti.

In tema di disciplina degli alimenti, ai fini della affermazione di responsabilità del commerciante per le contravvenzioni di cui agli artt. 5 e 6 legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di prodotti distribuiti in confezioni originali, affetti da vizi attinenti ai loro requisiti intrinseci o alla loro composizione o alle condizioni interne dei recipienti, è richiesta, per effetto dell'esimente di cui all'art. 19 legge cit., una colpevolezza "qualificata", derivante dalla conoscenza dell'avvenuta violazione delle prescrizioni in materia di igiene degli alimenti o dall'omessa considerazione di segni di alterazione presenti sulla confezione originale, constatabili in base ad un esame esterno.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 6 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 19

Massime precedenti Conformi: N. 8085 del 1999 Rv. 214654 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7383 del 2015 Rv. 262407 - 01, N. 11998 del 2011 Rv. 249657 - 01, N. 21660 del 2017 Rv. 269777 - 01, N. 5975 del 2013 Rv. 254401 - 01, N. 35732 del 2007 Rv. 237392 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 24657 del 21/04/2023 Ud. (dep. **08/06/2023**) Rv. **284843 - 01**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: MORELLO FRANCESCO. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 05/07/2022

651001 ATTI PROCESSUALI - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Mancata predisposizione dell'autorizzato collegamento telematico per consentire la partecipazione "a distanza" al difensore di fiducia che ne aveva fatto richiesta ex art. 23, comma 5, d.l. n. 137 del 2020 - Violazione del diritto di difesa - Sussistenza - Nullità assoluta - Configurabilità - Ragioni.

In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è causa di nullità assoluta e insanabile dell'udienza ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen., nonché di nullità derivata della sentenza pronunciata al suo esito la mancata partecipazione alla prima del difensore di fiducia dell'imputato, dovuta all'omessa predisposizione dell'autorizzato collegamento telematico, non risultando osservate le modalità di celebrazione idonee a salvaguardare il contraddittorio prescritte dall'art. 23, comma 5, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 5, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 31378 del 2021 Rv. 281775 - 01, N. 16120 del 2021 Rv. 281357 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 24256 del 21/04/2023 Cc. (dep. **06/06/2023**) Rv. **284683 - 01**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: PE C/ DREWES GREGORY GEORG. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' IMPERIA, 20/10/2022

664032 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Giudicato cautelare - Portata ed estensione - Mutamento della situazione processuale - Rivalutazione della vicenda cautelare - Necessità - Fattispecie.

In tema di giudicato cautelare, la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, coprendo solo le questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti, sicché l'allegazione di un mutamento della situazione processuale impone un nuovo esame della vicenda. (Fattispecie relativa a impugnazione del decreto reiettivo della richiesta di sequestro preventivo impeditivo, in cui la Corte ha ritenuto che la declaratoria di inammissibilità, per tardività, del precedente ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego della convalida del sequestro preventivo disposto in via d'urgenza non potesse precludere la rivalutazione della vicenda, in ragione degli elementi di novità adottati dagli inquirenti, idonei a dimostrare la permanenza del reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43251 del 2022 Rv. 283768 - 01, N. 8900 del 2018 Rv. 272338 - 01, N. 17971 del 2020 Rv. 279411 - 01, N. 47482 del 2015 Rv. 265858 - 01, N. 32929 del 2009 Rv. 244976 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 23967 del 23/03/2023 Cc. (dep. **05/06/2023**) Rv. **284688 - 01**

Presidente: GALTERIO DONATELLA. Estensore: SEMERARO LUCA. Relatore: SEMERARO LUCA. Imputato: P. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 19/07/2022

661156 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI - Prove nuove - Riesame dell'attendibilità della persona offesa - Esclusione - Condizioni.

La valutazione di attendibilità della persona offesa, già effettuata nel giudizio di cognizione, non può formare oggetto di riesame in sede di revisione, salvo che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale si è individuato il riscontro esterno alle dichiarazioni della predetta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5217 del 2021 Rv. 280335 - 01, N. 53236 del 2018 Rv. 274185 - 01, N. 34970 del 2020 Rv. 280046 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 23947 del 21/03/2023 Ud. (dep. **05/06/2023**) Rv. **284682 - 02**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: COSTANTINO FERDINANDO. P.M. ORSI LUIGI. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 12/01/2022

618008 SICUREZZA PUBBLICA - ESERCIZI PUBBLICI - IN GENERE - Esposizione della tabella dei giochi proibiti - Omissione - Reato di cui all'art. 17 in relazione all'art. 110, comma 1, T.U.L.P.S. - Sussistenza - Esposizione senza le modalità prescritte dall'art. 195 del regolamento di esecuzione - Sanzione di cui all'art. 221, comma 2, T.U.L.P.S. - Sussistenza.

L'omessa esposizione della tabella con l'indicazione dei giochi proibiti dal Questore, prescritta dall'art. 110, comma 1, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, è punita dall'art. 17 citato r.d., applicandosi, invece, la sanzione di cui al successivo art. 221, comma 2, citato r.d. nel caso in cui la tabella, debitamente affissa, non sia tenuta esposta in luogo visibile ovvero non sia correttamente vidimata ai sensi dell'art. 195 del relativo regolamento d'esecuzione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 17 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 221 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 195

Massime precedenti Conformi: N. 6918 del 2018 Rv. 272390 - 01, N. 42719 del 2008 Rv. 241615 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 24789 del 2013 Rv. 257135 - 01, N. 48586 del 2016 Rv. 268194 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 23947 del 21/03/2023 Ud. (dep. **05/06/2023**) Rv. **284682 - 01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: COSTANTINO FERDINANDO. P.M. ORSI LUIGI. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 12/01/2022

618008 SICUREZZA PUBBLICA - ESERCIZI PUBBLICI - IN GENERE - Obbligo di esporre la tabella dei giochi proibiti - Applicabilità - Sale da biliardo o da gioco - Sussistenza - Altri esercizi autorizzati - Limiti.

L'obbligo di esporre la tabella con l'indicazione dei giochi proibiti dal Questore, prescritto dall'art. 110, comma 1, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, si applica a "tutte le sale da biliardo o da gioco", e, con riferimento agli "altri esercizi, compresi i circoli privati", solo a quelli muniti di autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del citato r.d. (Conf.: n. 7448 del 1984, Rv. 165701-01).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 17, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 86, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6918 del 2018 Rv. 272390 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 26805 del 16/03/2023 Ud. (dep. **21/06/2023**) Rv. **284782 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Imputato: CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA SOC. COOP. S.P.A.. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 16/12/2021

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Terre e rocce da scavo riutilizzabili nello stesso sito - Esclusione dal regime dei rifiuti - Condizioni - Nozione di "stesso sito" - Fattispecie.

In tema di gestione dei rifiuti, l'applicazione della disciplina derogatoria sulle terre e rocce da scavo di cui all'art. 185, comma 1, lett. c), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui le sottrae al regime dei rifiuti, richiede che esse siano riutilizzate a fini costruttivi come sottoprodotto nel medesimo sito nel quale sono state estratte ovvero in un sito diverso, purché, in tal caso, utilizzate in conformità alla disciplina di cui d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, dovendosi intendere per "stesso sito" un'unica area o porzione di terreno, geograficamente definita e determinata ovvero perimetrata, nella quale non ricadono quelle porzioni di territorio distinte e autonome, che non siano in continuità e che abbiano diversa destinazione. (Fattispecie in cui è stata ritenuta corretta la decisione che aveva escluso l'applicazione della disciplina derogatoria sul rilievo che i materiali estratti erano stati riutilizzati in un sito diverso da quello di produzione, senza rispettare la disciplina regolamentare di cui al citato d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185 com. 2 lett. D, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1 lett. A, DPR 13/06/2017 num. 120 art. 9, DPR 13/06/2017 num. 120 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 34630 del 2022 Rv. 283549 - 01, N. 16078 del 2015 Rv. 263336 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 26805 del 16/03/2023 Ud. (dep. **21/06/2023**) Rv. **284782 - 02**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Imputato: CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA SOC. COOP. S.P.A.. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 16/12/2021

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Criteri di imputazione - Vantaggio - Esiguità del risparmio di spesa e dei tempi di lavoro - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di responsabilità degli enti, il criterio di imputazione oggettiva del vantaggio di cui all'art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, è integrato anche da un esiguo, ma oggettivamente apprezzabile, risparmio di spesa e può altresì consistere nella velocizzazione dell'attività d'impresa, tale da incidere sui tempi di lavorazione. (Fattispecie relativa a responsabilità dell'ente da reato di gestione non autorizzata di rifiuti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Massime precedenti Conformi: N. 33976 del 2022 Rv. 283556 - 01, N. 29538 del 2019 Rv. 276596 - 03, N. 16598 del 2019 Rv. 275570 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 26803 del 16/03/2023 Ud. (dep. **21/06/2023**) Rv. **284734 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO.
Imputato: BENE BRUNO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO LECCE, 14/02/2022

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Atti interruttivi - Decreto di citazione per il giudizio di appello - Annoverabilità tra gli atti interruttivi - Sussistenza.

In tema di prescrizione, rientra nel novero degli atti che ne interrompono il corso anche il decreto di citazione per il giudizio di appello, in ragione della genericità del riferimento al decreto di citazione contenuto nell'art. 160, comma secondo, cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 160 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27324 del 2008 Rv. 240525 - 01, N. 3420 del 2008 Rv. 238236 - 01, N. 11418 del 2003 Rv. 224264 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 26807 del 16/03/2023 Ud. (dep. **21/06/2023**) Rv. **284783 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO.
Imputato: DI LAUDO GIULIO MARIO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 26/03/2021

661125 IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - CAPI O PUNTI DELLA DECISIONE - Reati in continuazione - Prescrizione per uno di essi - Sentenza oggettivamente cumulativa - Inammissibilità dei motivi di ricorso relativi a tale reato - Rilevabilità della prescrizione per gli altri reati - Esclusione - Ragioni.

In caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione e di procedere alla rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 51744 del 2014 Rv. 261576 - 01, N. 20899 del 2017 Rv. 270130 - 01, N. 20525 del 2022 Rv. 283269 - 01, N. 990 del 2020 Rv. 278678 - 02

Massime precedenti Difformi: N. 36376 del 2021 Rv. 282015 - 04, N. 7937 del 2017 Rv. 269030 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 45547 del 2015 Rv. 265373 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12602 del 2016 Rv. 266818 - 01, N. 3423 del 2021 Rv. 280261 - 03, N. 6903 del 2017 Rv. 268966 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 26804 del 16/03/2023 Ud. (dep. **21/06/2023**) Rv. **284803 - 02**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO.
Imputato: PITTA TERESA RITA. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 09/05/2022

538004 EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - Muri di contenimento - Permesso di costruire - Necessità.

In tema di reati urbanistici, la realizzazione di muri di contenimento è assoggettata al rilascio di permesso di costruire, trattandosi di manufatti che si elevano al di sopra del suolo e che sono destinati a trasformare durevolmente l'area impegnata.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 35898 del 2008 Rv. 241075 - 01, N. 55366 del 2018 Rv. 274631 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1308 del 2017 Rv. 268847 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 26804 del 16/03/2023 Ud. (dep. **21/06/2023**) Rv. **284803 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO.
Imputato: PITTA TERESA RITA. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 09/05/2022

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - SCIA in variante ai sensi dell'art. 22, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 - Presupposti applicativi - Indicazione - Fattispecie.

In tema di reati edilizi, può essere assentita con SCIA in variante, ex art. 22, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la sola realizzazione, in corso d'opera, di lavori per i quali sia stato rilasciato in precedenza un permesso di costruire, di cui l'anzidetta segnalazione costituisce parte integrante.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 22 com. 2, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17516 del 2019 Rv. 275596 - 01, N. 41752 del 2010 Rv. 248702 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 24225 del 14/03/2023 Ud. (dep. **06/06/2023**) Rv. **284693 - 01**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: DI NICOLA VITO. Relatore: DI NICOLA VITO.
Imputato: ROSSI MARCO ADOLFO. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 10/06/2022

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati - Valutazioni compiute in sede di accertamento tributario - Possibilità di trarne elementi probatori nel processo penale - Sussistenza - Condizioni - Adeguata motivazione - Necessità - Fattispecie.

In tema di reati tributari, il giudice penale non è vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario, ma può, con adeguata motivazione, apprezzare gli elementi induttivi ivi valorizzati, per trarne elementi probatori, idonei a sorreggere il suo convincimento. (Fattispecie relativa al reato di omesso versamento dell'IVA, in cui si è ritenuta corretta la decisione che, nel determinare l'imposta evasa, aveva fatto riferimento al calcolo eseguito dall'Agenzia delle

SEZIONE TERZA

Entrate, recepito dalla Commissione tributaria territoriale). (Conf.: n. 8319 del 1994, Rv. 198777-01).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28710 del 2017 Rv. 270476 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 40412 del 2019 Rv. 277120 - 01, N. 17214 del 2023 Rv. 284554 - 01, N. 42916 del 2022 Rv. 283705 - 01, N. 36302 del 2019 Rv. 277553 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 24365 del 14/03/2023 Ud. (dep. **07/06/2023**) Rv. **284670 - 02**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: G. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 10/11/2021

673071 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - CAPACITA' DI TESTIMONIARE - Nozione - Conseguenze - Accertamenti - Condizioni - Indicazione - Modalità.

L'idoneità a rendere testimonianza implica la capacità di comprensione delle domande e di adeguamento delle risposte, in uno ad una sufficiente memoria circa i fatti oggetto di deposizione e alla piena coscienza di riferirne con verità e completezza, sicché non ogni comportamento contraddittorio, ma solo una situazione di abnorme mancanza nell'escutendo di ogni consapevolezza in relazione all'ufficio ricoperto determina l'obbligo per il giudice di disporre accertamenti sulla sua capacità di testimoniare, né questi devono necessariamente avere natura tecnica, ben potendo essere effettuati da parte di soggetti "qualificati".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 196

Massime precedenti Conformi: N. 6969 del 2018 Rv. 272605 - 01, N. 3161 del 2013 Rv. 254537 - 01, N. 11096 del 2014 Rv. 258891 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 39746 del 2017 Rv. 270937 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 24365 del 14/03/2023 Ud. (dep. **07/06/2023**) Rv. **284670 - 03**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: G. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 10/11/2021

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Contestazione da cui risulta una pluralità di azioni - Omesso riferimento all'art. 81 cod. pen. - Reato continuato ritenuto in sentenza - Violazione del principio di correlazione - Esclusione.

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna in cui è ritenuta la sussistenza della continuazione tra più condotte, tutte autonomamente integratrici della norma incriminatrice contestata, e non un unico fatto di reato, anche nel caso in cui non vi sia nel capo di imputazione il riferimento all'art. 81 cod. pen., poiché ciò che rileva non è l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, ma la compiuta descrizione del fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522

Massime precedenti Conformi: N. 437 del 2005 Rv. 230858 - 01, N. 9706 del 2015 Rv. 262592 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7146 del 2021 Rv. 281477 - 01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36551 del 2010 Rv. 248051 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 24365 del 14/03/2023 Ud. (dep. **07/06/2023**) Rv. **284670 - 01**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: G. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 10/11/2021

652014 AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA - Volontà di punizione dell'autore del reato - Qualifica attribuita dalla polizia giudiziaria ricevente la dichiarazione orale - Accertamento - Sindacato in sede di legittimità - Criteri.

La manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se conforme alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta, a condizione che l'intenzione di perseguire l'autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione o da altri fatti dimostrativi di detto intento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30700 del 2013 Rv. 255885 - 01, N. 15166 del 2016 Rv. 266722 - 01, N. 46994 del 2011 Rv. 251439 - 01, N. 4216 del 2002 Rv. 222053 - 01, N. 8034 del 1999 Rv. 213806 - 01, N. 10254 del 2014 Rv. 258384 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3733 del 2020 Rv. 278034 - 01, N. 9968 del 2022 Rv. 282816 - 01, N. 10789 del 2020 Rv. 278654 - 01, N. 28837 del 2020 Rv. 280627 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 24220 del 22/02/2023 Ud. (dep. **06/06/2023**) Rv. **284692 - 01**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: DI NICOLA VITO. Relatore: DI NICOLA VITO. Imputato: L. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 10/05/2022

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Pornografia minorile - Produzione di materiale pedopornografico - Sentenza delle Sezioni Unite penali n. 51815 del 2018 - "Overruling" interpretativo "in malam partem" - Esclusione - Ragioni.

In tema di produzione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600-ter, comma primo, n. 1, cod. pen., deve escludersi che, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 51815 del 2018, secondo cui non è richiesta la sussistenza del pericolo concreto di diffusione di tale materiale ai fini della configurabilità del reato, risulti violato l'art. 7 CEDU che, nell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza della Corte EDU, sancisce il divieto di "overruling" interpretativo "in malam partem", essendo l'indicato risultato ermeneutico ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del fatto, in ragione del rapido evolversi della tecnologia funzionale alla trasmissione dei dati sul "web".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 600 ter, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 47510 del 2018 Rv. 274406 - 01, N. 46184 del 2021 Rv. 282238 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 51815 del 2018 Rv. 274087 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. **3**, **Sentenza n. 24375 del 22/02/2023** Cc. (dep. **07/06/2023**) Rv. **284845 - 02**

Presidente: **SARNO GIULIO**. Estensore: **DI NICOLA VITO**. Relatore: **DI NICOLA VITO**.
Imputato: **V. P.M. RICCARDI GIUSEPPE**. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' BARI, 28/10/2022

664011 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) - Ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a delitti di natura sessuale - Obbligo del giudice che valuti sussistente il pericolo di inquinamento probatorio di indicare le specifiche ed inderogabili esigenze relative alle indagini e di fissare la data di scadenza delle stesse - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, il giudice che valuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine a delitti di natura sessuale non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative riguardanti i fatti per cui si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, né è obbligato a fissare la data entro cui espletare la necessaria attività d'indagine, stante la sussistenza della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che spetta eventualmente all'indagato indicare gli elementi contrari che depongono per l'insussistenza certa dell'esigenza, diversamente ammettendosi una non corretta sovrapposizione tra procedimenti cautelari che seguono, "ex positivo iure", regole diverse).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36891 del 2020 Rv. 280471 - 01

Sez. **3**, **Sentenza n. 24651 del 22/02/2023** Ud. (dep. **08/06/2023**) Rv. **284842 - 02**

Presidente: **SARNO GIULIO**. Estensore: **DI NICOLA VITO**. Relatore: **DI NICOLA VITO**.
Imputato: **GUDDEMI ANTONINO**. P.M. **SECCIA DOMENICO**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 13/04/2022

623009 STUPEFACENTI - DETENZIONE - Finalità di cessione a terzi - Valutazione del giudice di merito - Giudizio di mero fatto - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni.

La valutazione del giudice di merito che affermi, neghi o esprima un dubbio sulla finalità di cessione a terzi della detenzione di sostanze stupefacenti è un giudizio di mero fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità, risultante dallo stesso testo della sentenza. (Conf.: n. 2522 del 26/01/1996, Rv. 204957-01).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 24362 del 22/02/2023** Ud. (dep. **07/06/2023**) Rv. **284669 - 01**

Presidente: **SARNO GIULIO**. Estensore: **DI NICOLA VITO**. Relatore: **DI NICOLA VITO**.
Imputato: **MAGNASCO GIANVITO**. P.M. **SECCIA DOMENICO**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 26/04/2022

577031 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - Finalità dell'istituto - Indicazione.

In tema di cause di estinzione della pena, il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, concedibile dal giudice esclusivamente sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., è diretto a favorire il ravvedimento del condannato, mediante l'eliminazione di conseguenze del reato suscettibili di compromettere o intralciare la sua possibilità di lavoro. (Conf.: n. 560 del 1995, Rv. 200029-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 51580 del 2018 Rv. 274106 - 01, N. 13110 del 2020 Rv. 279094 - 01, N. 34754 del 2020 Rv. 280244 - 05, N. 16366 del 2019 Rv. 275813 - 01

Sez. 3, **Sentenza n. 24375 del 22/02/2023** Cc. (dep. **07/06/2023**) Rv. **284845 - 01**

Presidente: **SARNO GIULIO**. Estensore: **DI NICOLA VITO**. Relatore: **DI NICOLA VITO**.
Imputato: **V. P.M. RICCARDI GIUSEPPE**. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' BARI, 28/10/2022

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Licenziamento dell'indagato gravemente indiziato della commissione, all'interno di una struttura sanitaria per anziani, di reati comuni anche a base violenta - Elusione dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, il licenziamento dell'indagato, gravemente indiziato della commissione di reati comuni anche a base violenta all'interno di una struttura sanitaria per anziani, non è idoneo ad elidere l'attualità del pericolo di reiterazione, posto che l'esigenza di cautela può riproporsi in qualsiasi momento e in ogni circostanza, non essendo la commissione di ulteriori reati della stessa specie agevolata dalla specifica qualifica soggettiva rivestita dal predetto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Cod. Pen. art. 572 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8970 del 2022 Rv. 283071 - 01

Sez. 3, **Sentenza n. 24651 del 22/02/2023** Ud. (dep. **08/06/2023**) Rv. **284842 - 01**

Presidente: **SARNO GIULIO**. Estensore: **DI NICOLA VITO**. Relatore: **DI NICOLA VITO**.
Imputato: **GUDEMI ANTONINO**. P.M. **SECCIA DOMENICO**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 13/04/2022

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Destinazione - Spaccio o uso personale - Prova - Indiziaria - Ammissibilità.

In tema di stupefacenti, la prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario

SEZIONE TERZA

che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 4614 del 1997 Rv. 207485 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 26789 del 15/02/2023 Ud. (dep. **21/06/2023**) Rv. **284728 - 01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** Estensore: **GENTILI ANDREA.** Relatore: **GENTILI ANDREA.** Imputato: **GUIDA GIORGIO. P.M. GIORDANO LUIGI.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 30/05/2022

577008 PENA - DETERMINAZIONE - Pena detentiva e pecuniaria previste congiuntamente - Obbligo di proporzione tra le stesse - Esclusione - Ragioni.

In tema di determinazione della pena, non vi è obbligo di stretta proporzionalità tra quella pecuniaria e quella detentiva, congiuntamente previste dal legislatore, sussistendo, al contrario, un'indipendenza nella loro quantificazione, posto che se la pena detentiva è ugualmente afflittiva per qualsiasi soggetto, quella pecuniaria ha un'efficacia sanzionatoria proporzionata alla capacità economica del destinatario. (Conf.: n. 9361 del 1975, Rv. 130927-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27779 del 2016 Rv. 267051 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 28018 del 14/02/2023 Ud. (dep. **28/06/2023**) Rv. **284806 - 01**

Presidente: **SARNO GIULIO.** Estensore: **GENTILI ANDREA.** Relatore: **GENTILI ANDREA.** Imputato: **SENTINA GIOVANNI. P.M. PEDICINI ETTORE.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANIA, 31/03/2022

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Concordato in appello - Provvedimento di rigetto - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Ragioni.

Il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'opposta opzione ermeneutica, secondo cui tale provvedimento è insuscettibile di verifica, non è giustificabile, in quanto il rigetto incide sul contenuto della sentenza, e determina inoltre disparità nel trattamento riservato ai motivi di ricorso formulabili avverso la sentenza reiettiva della richiesta di definizione concordata del giudizio rispetto a quelli che potrebbero essere proposti nei confronti della sentenza nel diverso caso in cui una tale richiesta non sia stata avanzata).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 31556 del 2022 Rv. 283610 - 01, N. 23614 del 2022 Rv. 283284 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 17875 del 2022 Rv. 283464 - 01, N. 20085 del 2021 Rv. 281512 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. **3**, **Sentenza n. 24932 del 10/02/2023** Ud. (dep. **09/06/2023**) Rv. **284846 - 04**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: GARGANO DOMENICO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 13/10/2021

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Diversità del fatto ritenuto in sentenza rispetto a quello contestato - Presupposti - Fattispecie.

In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. (Fattispecie in cui la Corte ha reputato che non vi fosse violazione del principio di necessaria correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza in un caso nel quale, a fronte della contestazione del delitto di utilizzo di fatture inesistenti autoprodotte, si era affermata la penale responsabilità dell'imputato per aver utilizzato fatture soggettivamente inesistenti, chiarendo che la non riferibilità soggettiva delle prestazioni alle imprese che le avevano fatturate aveva costituito il nocciolo della contestazione, sulla quale il predetto aveva avuto la possibilità di difendersi e si era effettivamente difeso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21994 del 2018 Rv. 273220 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 36551 del 2010 Rv. 248051 - 01

Sez. **3**, **Sentenza n. 24932 del 10/02/2023** Ud. (dep. **09/06/2023**) Rv. **284846 - 01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: GARGANO DOMENICO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 13/10/2021

673001 PROVE - IN GENERE - Utilizzabilità delle prove - Riserva del giudice prima della decisione - Possibilità.

In tema di utilizzabilità delle prove ammesse, il giudice può riservarsene la valutazione in sede di deliberazione della sentenza e può revocare l'ordinanza di ammissione con la sentenza stessa, diverse essendo la fase relativa all'ammissione/acquisizione delle prove e quella relativa alla loro valutazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13095 del 2017 Rv. 269331 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 24932 del 10/02/2023 Ud. (dep. **09/06/2023**) Rv. **284846 - 02**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO.
Imputato: GARGANO DOMENICO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 13/10/2021

673026 PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE - Attività ispettiva d'inchiesta svolta da pubblici funzionari - Relazione - Natura di documento ex art. 234 cod. proc. pen. - Sussistenza - Utilizzabilità probatoria - Fattispecie.

Sono utilizzabili gli esiti degli accertamenti effettuati nella diversa sede amministrativa in tempi successivi alla scadenza del termine delle indagini preliminari, in quanto aventi autonoma natura documentale e, pertanto, acquisibili ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., quali prove dei fatti oggettivi in essi rappresentati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20824 del 2018 Rv. 273031 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10996 del 2010 Rv. 246686 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 23962 del 10/02/2023 Cc. (dep. **05/06/2023**) Rv. **284687 - 01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO.
Imputato: MONGHESE VERDIANA. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' ROMA, 30/09/2022

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reato di indebita compensazione ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 - Momento consumativo - Conseguenze - Profitto confiscabile - Vicende successive - Irrilevanza.

Il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si perfeziona con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato, sicchè il profitto suscettibile di confisca, corrispondente alla somma non versata in conseguenza della condotta decettiva, deve essere calcolato avuto riguardo al momento in cui tale somma avrebbe dovuto essere versata, potendo determinare la corresponsione postuma della somma non versata una mera riduzione del "quantum" oggetto di confisca e la "sterilizzazione" dell'operatività della stessa, ove il contribuente si impegni a versare il dovuto entro i termini ammessi dalla legislazione tributaria di settore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4958 del 2019 Rv. 274854 - 01, N. 28225 del 2016 Rv. 267334 - 01, N. 23027 del 2020 Rv. 279755 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 24932 del 10/02/2023 Ud. (dep. **09/06/2023**) Rv. **284846 - 03**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO.
Imputato: GARGANO DOMENICO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 13/10/2021

663021 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE - Acquisizione di documentazione spontaneamente consegnata in assenza di decreto di

SEZIONE TERZA

perquisizione e sequestro - Possibilità - Sussistenza - Ragioni - Possibilità per l'indagato di interloquire sulla legittimità dell'acquisizione - Condizioni.

È legittima l'acquisizione da parte della polizia giudiziaria della documentazione alla stessa spontaneamente consegnata, posto che la perquisizione e il sequestro non costituiscono, nella fase delle indagini preliminari, i soli mezzi mediante i quali raccogliere prove documentali. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che, trattandosi di documentazione acquisita presso terzi, l'indagato avrebbe potuto interloquire in ordine alla legittimità dell'acquisizione solo se avesse dedotto l'esistenza di un concreto interesse, da individuarsi in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro e non in quello all'astratta legittimità della acquisizione o in una pronuncia d'insussistenza del "fumus commissi delicti", stante l'autonomia del giudizio cautelare rispetto a quello di merito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348

Massime precedenti Vedi: N. 16818 del 2008 Rv. 239774 - 01, N. 4176 del 2011 Rv. 249206 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 25585 del 10/02/2023 Ud. (dep. **14/06/2023**) Rv. **284694 - 01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: GUERRISI ROCCO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 27/04/2022

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Ambito di operatività - Motivazione - Esclusione.

Il divieto di "reformatio in peius" riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza e il suo concreto contenuto afflittivo, ma non la motivazione, che può contenere una valutazione più grave della violazione commessa sia in termini fattuali che giuridici.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Massime precedenti Conformi: N. 3070 del 2017 Rv. 268893 - 01, N. 4011 del 2006 Rv. 233593 - 01, N. 3447 del 2008 Rv. 238738 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 28013 del 25/01/2023 Ud. (dep. **28/06/2023**) Rv. **284805 - 01**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: GALTERIO DONATELLA. Relatore: GALTERIO DONATELLA. Imputato: PATANE' ORAZIO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 03/11/2022

538010 EDILIZIA - ZONE SISMICHE - Contravvenzioni di omesso preavviso scritto dell'esecuzione di interventi edilizi in zona sismica e di realizzazione dell'intervento in detta zona in carenza della prescritta autorizzazione - Configurabilità - Condizioni.

Ai fini della configurabilità delle contravvenzioni rispettivamente previste dagli artt. 93 e 94 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è necessaria la concreta verifica del tipo di opera realizzata, dovendosi accertare se, per le caratteristiche strutturali che la connotano o per la sua classificazione, l'edificazione sia effettivamente subordinata al preavviso scritto da parte del committente e alla preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità preposta al controllo. (Fattispecie relativa alla realizzazione, in un terraneo adibito a garage, di vani mediante la mera edificazione di tramezzature interne, in cui è stata annullata la decisione di condanna).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 64, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 65, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 93, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 94 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 95, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 94 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 48005 del 2014 Rv. 261155 - 01, N. 17707 del 2019 Rv. 275568 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 24357 del 25/01/2023 Ud. (dep. **07/06/2023**) Rv. **284668 - 01**

Presidente: **SARNO GIULIO**. *Estensore:* **DI NICOLA VITO**. *Relatore:* **DI NICOLA VITO**.
Imputato: **RADDI PIETRO**. *P.M.* **SECCIA DOMENICO**. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 07/04/2022

539002 ELEZIONI - REATI ELETTORALI - Elezioni comunali - Operazioni di spoglio - Accantonamento di schede, con riserva di assegnazione del voto al termine dello scrutinio - Reato di pericolo di cui all'art. 96 del d.P.R. n. 570 del 1960 - Sussistenza - Ragioni.

In tema di reati elettorali, integra il delitto di cui all'art. 96 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, la condotta del presidente di seggio che, durante le operazioni di spoglio di elezioni relative a un comune con popolazione non eccedente i 10.000 abitanti, accantoni una o più schede estratte dall'urna e riservi di valutarle all'esito dello scrutinio, così omettendo di adottare l'immediata pronuncia sull'attribuzione di ogni singolo voto prescritta dagli artt. 54 e 63 d.P.R. citato, in quanto tale illecito ha natura di reato di pericolo diretto a scongiurare il rischio di brogli elettorali.

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 54, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 63, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 68 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 96 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 26563 del 2014 Rv. 259968 - 01

GIUGNO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 26525 del 07/06/2023 Ud. (dep. **20/06/2023**) Rv. **284771 - 01**

Presidente: PICCIALI PATRIZIA. Estensore: D'ANDREA ALESSANDRO. Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO. Imputato: MALFARA' DAMIANO. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 15/11/2022

612021 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - Presupposti - Incidenza marginale della condotta del correo sul risultato finale - Fattispecie.

In tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva negato la concessione dell'attenuante alla moglie, concorrente con il marito nella detenzione di sostanze stupefacenti, sul rilievo che costei, grazie all'occultamento della droga nel reggiseno, aveva garantito al concorrente, con il proprio determinante contributo, di attendere con maggiore tranquillità all'attività di spaccio programmata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 114 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 49364 del 2018 Rv. 274037 - 01, N. 835 del 2013 Rv. 254051 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 24006 del 24/05/2023 Cc. (dep. **05/06/2023**) Rv. **284648 - 01**

Presidente: PICCIALI PATRIZIA. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: ALBANESE RAFFAELE.

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 15/09/2022

664106 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI - Pronuncia assolutoria determinata da mutamenti della giurisprudenza relativi alla norma incriminatrice - Diritto alla riparazione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione deve essere escluso nel caso in cui l'assoluzione sia determinata da mutamenti giurisprudenziali estranei al quadro giuridico e fattuale che si presentava al giudice della cautela all'atto dell'adozione del provvedimento custodiale, attesa l'assimilabilità di tale ipotesi a quella di cui all'art. 314, comma 5, cod. proc. pen., relativa al caso della sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione reiettiva della richiesta di riparazione per la custodia cautelare subita in relazione al reato di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso, dal quale l'imputato era stato assolto per insussistenza del fatto in ragione del mutato orientamento giurisprudenziale sulle condizioni per il riconoscimento della natura mafiosa di una cellula delocalizzata di 'ndrangheta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 5, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi: N. 41772 del 2017 Rv. 271102 - 01, N. 55359 del 2016 Rv. 269043 - 01, N. 15237 del 2018 Rv. 272474 - 01, N. 19429 del 2022 Rv. 283265 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32383 del 2010 Rv. 247663 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 24020 del 24/05/2023 Cc. (dep. **05/06/2023**) Rv. **284649 - 01**

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE.

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO PERUGIA, 14/09/2022

664107 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO - Spese del procedimento - Mancata opposizione della pubblica amministrazione - Condanna in tutto o in parte alle spese - Esclusione - Fattispecie.

Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, la pubblica amministrazione che non si sia opposta alla richiesta della parte interessata non può essere condannata al rimborso delle spese processuali in suo favore, non potendo considerarsi in tutto o in parte soccombente ai sensi degli artt. 91 e 92 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 41307 del 2019 Rv. 277357 - 01, N. 847 del 2022 Rv. 282597 - 01, N. 36339 del 2019 Rv. 277663 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34559 del 2002 Rv. 222264 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 24182 del 23/05/2023 Ud. (dep. **06/06/2023**) Rv. **284650 - 01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: MICCICHE' LOREDANA. Relatore: MICCICHE' LOREDANA. Imputato: CRIZALDO MARION ANTHONY. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 26/09/2022

549001 FORZE ARMATE - IN GENERE - Reato commesso da militare della NATO - Celebrazione del processo da parte dell'Autorità giudiziaria italiana in pendenza della richiesta di rinuncia alla priorità della giurisdizione avanzata dallo Stato di appartenenza del militare - Nullità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di reati commessi da militari della NATO, la richiesta dello Stato di appartenenza del militare di rinuncia alla priorità della giurisdizione spettante allo Stato italiano non determina la sospensione del processo, né alcuna ipotesi di nullità, trattandosi di prescrizioni che non attengono al rispetto delle condizioni di procedibilità o alla tutela di prerogative di taluna parte processuale, ferma restando la facoltà del Ministro della giustizia di formulare, in ogni stato e grado del procedimento e fino al passaggio in giudicato della sentenza, la richiesta di rinuncia alla giurisdizione ai sensi dell'art. 1 d.P.R. 2 dicembre 1956, n. 1666, come modificato dal d.P.R. 11 marzo 2013, n. 27. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ritualmente celebrato il processo per i reati di omicidio e di lesioni gravissime per violazione del codice della strada nei confronti di un militare NATO, nonostante la pendenza di richiesta dello Stato di appartenenza del predetto di rinuncia alla priorità spettante allo Stato italiano).

Riferimenti normativi: Legge 30/11/1955 num. 1355, DPR 12/02/1956 num. 1666 art. 1 CORTE COST., DPR 11/03/2013 num. 27 art. 1, Tratt. Internaz. 19/06/1951 art. 7

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi: N. 21269 del 2015 Rv. 263892 - 01, N. 46340 del 2012 Rv. 253635 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 25343 del 29/03/2023 Cc. (dep. **13/06/2023**) Rv. **284671 - 01**

Presidente: **FERRANTI DONATELLA.** *Estensore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.**
Relatore: **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Imputato:* **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI.** *P.M. TAMPIERI LUCA. (Diff.)*

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE RIMINI, 19/04/2022

576001 PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITA' E D'ARTE) - IN GENERE - Illecito trasferimento all'estero di cose di interesse culturale, storico o artistico - Opera di autore non vivente, eseguita da oltre settanta anni, di valore inferiore a euro 13.500 - Reato di cui all'art. 174 d.lgs. n. 42 del 2004 (ora art. 518-undecies cod. pen.) - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di esportazione di beni di interesse culturale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, integra il reato di cui all'art. 174 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (attualmente previsto dall'art. 518-undecies cod. pen.) il trasferimento all'estero di un'opera artistica di autore non vivente, eseguita da oltre settanta anni, di valore inferiore a euro 13.500, a condizione che il bene sia dichiarato di "eccezionale rilevanza" dalla competente amministrazione preposta alla gestione del vincolo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di restituzione di un crocifisso ligneo del diciassettesimo secolo sul rilievo che fosse necessario accertare, ai fini dell'astratta configurabilità del reato, la "eccezionale rilevanza" dell'interesse culturale del bene).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 174, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 65 com. 3, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 65 com. 4, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 68, Legge 04/08/2017 num. 124 CORTE COST., Cod. Pen. art. 518, DM Beni culturali e ambientali 17/05/2018 art. 7, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10 com. 3 lett. DBIS, Cod. Pen. art. 518 duodecies

Massime precedenti Vedi: N. 39517 del 2017 Rv. 271467 - 01, N. 17503 del 2018 Rv. 272909 - 01, N. 17223 del 2017 Rv. 269627 - 01, N. 10468 del 2018 Rv. 272623 - 01

GIUGNO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 27970 del 07/06/2023 Ud. (dep. **27/06/2023**) Rv. **284813 - 01**

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: LA GATTA VINCENZO (CLASSE 69). P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 14/09/2022

580006 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - REATI SOCIETARI - False comunicazioni sociali - Debito tributario - Iscrizione in bilancio al passivo - Sentenza non definitiva favorevole al debitore - Nuova iscrizione alla voce "ricavo straordinario da sopravvenienze attive" - Reato - Sussistenza.

Integra il delitto di false comunicazioni sociali l'appostazione in bilancio, alla voce di ricavo straordinario da "sopravvenienze attive", di un importo pari all'ammontare di un debito tributario, precedentemente iscritto al passivo, quando questo sia ancora oggetto di contenzioso essendo stata emessa sentenza pur favorevole al debitore, ma non ancora definitiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2423, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 124

Massime precedenti Vedi: N. 8226 del 2021 Rv. 281586 - 01, N. 39187 del 2015 Rv. 264789 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22474 del 2016 Rv. 266802 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 26271 del 26/05/2023 Cc. (dep. **16/06/2023**) Rv. **284697 - 01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: SGUBBI VINCENZO. Relatore: SGUBBI VINCENZO. Imputato: RICCIO MARIO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 13/07/2022

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Ricorso straordinario per errore di fatto - Omesso esame di deduzioni contenute in un motivo di ricorso oggetto di trattazione - Errore di fatto - Esclusione.

In tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, non dà luogo a errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. l'omesso scrutinio di specifiche deduzioni contenute in un motivo di ricorso per cassazione, qualora le stesse siano state implicitamente valutate e disattese dalla Corte. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sussistenza dell'errore in quanto la censura formulata era stata comunque valutata nella disamina del ricorso proposto nell'interesse di altro coimputato che aveva proposto analoga doglianza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 46981 del 2013 Rv. 257346 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 53657 del 2016 Rv. 268982 - 01, N. 15422 del 2010 Rv. 247236 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37505 del 2011 Rv. 250527 - 01, N. 16103 del 2002 Rv. 221283 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 25799 del 19/05/2023** Ud. (dep. **14/06/2023**) Rv. **284880 - 01**

Presidente: **ZAZA CARLO.** Estensore: **ROMANO MICHELE.** Relatore: **ROMANO MICHELE.** Imputato: **BEVILACQUA SANDRO.** P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 27/10/2022

654002 COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE - Disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da COVID-19 - Impugnazione telematica - Inammissibilità ex art. 24, comma 6 sexies d.l. n. 137 del 2020 - Competenza alternativa del giudice "a quo" e del giudice "ad quem" - Sussistenza - Ragioni.

Nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la competenza funzionale a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione depositata in via telematica per mancanza di taluno dei requisiti indicati dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. a) ed e), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non spetta in via esclusiva al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ma appartiene anche, in via alternativa, al giudice "ad quem" non emergendo dal citato art. 24 alcuna preclusione in tal senso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 24 com. 6, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Massime precedenti Difformi: N. 7097 del 2022 Rv. 282673 - 01

Sez. 5, **Sentenza n. 24848 del 17/05/2023** Ud. (dep. **08/06/2023**) Rv. **284871 - 01**

Presidente: **SABEONE GERARDO.** Estensore: **CAPUTO ANGELO.** Relatore: **CAPUTO ANGELO.** Imputato: **N.** P.M. **TASSONE KATE.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 12/05/2022

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Coniuge separato ammesso, in via estemporanea, ad accedere alla casa di abitazione dell'altro coniuge - Video-ripresa di scene di vita privata all'interno dell'abitazione in assenza di consenso - Delitto di interferenze illecite nella vita privata - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

Non integra il delitto di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che, ammesso ad accedere nell'abitazione del coniuge separato, provveda a filmare, senza consenso, gli incontri tra quest'ultimo e il figlio minore, in quanto l'art. 615-bis, cod. pen., che tutela la riservatezza domiciliare, sanziona la condotta di chi risulti estraneo agli atti - oggetto di captazione - di vita privata, ossia agli atti o vicende della persona in luogo riservato e non quella di chi sia stato ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 bis com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 36109 del 2018 Rv. 273598 - 01, N. 22221 del 2017 Rv. 270236 - 01, N. 27160 del 2018 Rv. 273554 - 01, N. 1766 del 2008 Rv. 239098 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 13384 del 2019 Rv. 275236 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 27573 del 16/05/2023** Ud. (dep. **26/06/2023**) Rv. **284911 - 01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: SCORDAMAGLIA IRENE. Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE. Imputato: MODUGNO VINCENZO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 13/09/2022

598031 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE - Delitto di cui all'art. 459 cod. pen in relazione all'art. 453, comma primo, n. 3 cod. pen. - Detenzione di valori di bollo contraffatti - Individuazione - Criteri.

Integra il delitto di cui all'art. 459, comma primo, cod. pen. in relazione all'art. 453, comma primo, n. 3, cod. pen., e non il meno grave reato di cui all'art. 464 cod. pen., la condotta di detenzione dei valori di bollo contraffatti, poiché, in ragione del rinvio dell'art. 459 cod. pen. alla disposizione di cui al precedente art. 453 - che non può intendersi come mero richiamo "quoad poenam" -, ai fini della individuazione della tipicità della fattispecie incriminatrice, è necessario - una volta provato il concerto, anche solo mediato, del soggetto agente con gli autori della contraffazione o alterazione - far riferimento al contenuto della disposizione richiamata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 453 com. 1 lett. 3, Cod. Pen. art. 459 com. 1, Cod. Navig. art. 464

Massime precedenti Vedi: N. 11092 del 2015 Rv. 263038 - 01, N. 26189 del 2010 Rv. 247903 - 01

Sez. 5, **Sentenza n. 27945 del 12/05/2023** Ud. (dep. **27/06/2023**) Rv. **284912 - 02**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Imputato: SAMMARINI STEFANO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 09/10/2020

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Sentenza oggettivamente cumulativa - Ricorso per cassazione - Accoglimento o rigetto del motivo di ricorso relativo alla confisca per equivalente - Utile decorso del termine di prescrizione per i reati posti a fondamento della misura - Sussistenza - Ragioni.

In caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna oggettivamente cumulativa, l'accoglimento o il rigetto del motivo di ricorso relativo al "punto" della decisione concernente la confisca per equivalente determina, attesa la natura sanzionatoria della predetta misura, l'utile decorso del termine di prescrizione dei reati che ne costituiscono il fondamento e la conseguente estinzione degli stessi quando il termine prescrizione si sia esaurito prima della sentenza di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4145 del 2023 Rv. 284209 - 01, N. 6903 del 2017 Rv. 268966 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 27945 del 12/05/2023** Ud. (dep. **27/06/2023**) Rv. **284912 - 01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Imputato: SAMMARINI STEFANO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 09/10/2020

667015 PARTE CIVILE - DANNI - Accordo transattivo con terzo coobbligato solidale con l'autore del reato - Dichiarazione liberatoria resa dalla parte civile - Efficacia nei confronti dell'imputato - Limiti - Ragioni.

In tema di risarcimento del danno derivante da reato, la dichiarazione liberatoria rilasciata dalla parte civile all'esito della transazione intercorsa con il terzo garante, coobbligato in solido con l'autore del reato, non può ritenersi operante nei confronti dell'imputato in relazione alla parte di debito riferibile in via esclusiva a quest'ultimo e alle voci di danno non rientranti nella transazione, in quanto la deroga prevista dall'art. 1304 cod. civ. al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e non alla transazione parziale che, essendo volta a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può estendere i propri effetti agli altri condebitori che non hanno alcun titolo per profittarne.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304, Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3335 del 2017 Rv. 268884 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 39527 del 2016 Rv. 267895 - 01

Sez. 5, **Sentenza n. 27567 del 05/05/2023** Ud. (dep. **26/06/2023**) Rv. **284910 - 01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: PORASSO ALBERTO. P.M. VENEGONI ANDREA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 12/10/2022

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria - Connessione con reati - Cognizione del giudice penale - Prescrizione - Interruzione - Dall'inizio del processo sino al passaggio in giudicato della sentenza penale - Sussistenza.

In tema di prescrizione, nel caso in cui la connessione con reati attribuisca al giudice penale la cognizione di un'infrazione amministrativa, il processo iniziato a seguito di un rapporto regolarmente notificato all'interessato, ai sensi degli artt. 14 e 24, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689 interrompe la prescrizione dell'illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria fino al passaggio in giudicato della sentenza penale, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 157 cod. pen., bensì quella di cui agli artt. 2943 e 2945 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/04/2006 num. 193 art. 69, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 146 art. 7, Decreto Legisl. 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10649 del 2013 Rv. 255275 - 01, N. 9090 del 2000 Rv. 217126 - 01, N. 36387 del 2015 Rv. 264736 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 25556 del 26/04/2023 Cc. (dep. **13/06/2023**) Rv. **284678 - 01**

Presidente: GUARDIANO ALFREDO. Estensore: BELMONTE MARIA TERESA. Relatore: BELMONTE MARIA TERESA. Imputato: KOLAJ XHOVALIN. P.M. DI LEO GIOVANNI. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 14/11/2022

657020 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO - Incidente di esecuzione - Restituzione nel termine - Rapporti - Fattispecie.

Le disposizioni in tema di incidente di esecuzione che disciplinano la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo, si distinguono da quelle in tema di restituzione nel termine che presuppongono, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato. (Nella specie - relativa a istanza presentata al giudice dell'esecuzione che, pur essendo formalmente intestata come "richiesta di restituzione nel termine", lamentava l'omessa notifica al condannato dell'estratto contumaciale della sentenza - la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l'omessa formazione del titolo esecutivo e assumere i provvedimenti conseguenti, disponendo contestualmente, ex art. 670, comma 1, seconda parte, cod. proc. pen., l'esecuzione della notificazione non eseguita, per consentire la decorrenza del termine per l'impugnazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 39766 del 2011 Rv. 251927 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18198 del 2018 Rv. 272907 - 01, N. 50571 del 2019 Rv. 278441 - 01, N. 29114 del 2019 Rv. 277017 - 01, N. 25237 del 2021 Rv. 281547 - 01, N. 17529 del 2012 Rv. 252927 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 24873 del 21/04/2023 Cc. (dep. **08/06/2023**) Rv. **284817 - 01**

Presidente: CAPUTO ANGELO. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: LA ROSA FRANCESCO. P.M. CUOMO LUIGI. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 12/10/2022

602016 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA - Applicazione di misura di sicurezza personale - Soggetto condannato per associazione per delinquere di tipo mafioso - Accertamento in concreto dell'effettiva pericolosità del condannato - Necessità - Sussistenza - Criteri - Indicazione.

In tema di misure di sicurezza, dopo la modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 417, Legge 10/10/1986 num. 633 art. 31 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 3801 del 2014 Rv. 258602 - 01, N. 11055 del 2010 Rv. 246789 - 01, N. 1027 del 2019 Rv. 274790 - 01, N. 7188 del 2021 Rv. 280804 - 01, N. 35996 del 2019 Rv. 276813 - 01

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Difformi: N. 2025 del 2018 Rv. 272023 - 01, N. 33951 del 2021 Rv. 281999 - 01, N. 38108 del 2015 Rv. 265006 - 01, N. 44667 del 2016 Rv. 268678 - 01, N. 4115 del 2020 Rv. 278325 - 03

Sez. 5, Sentenza n. 24874 del 21/04/2023 Cc. (dep. **08/06/2023**) Rv. **284818 - 01**

Presidente: CAPUTO ANGELO. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: BERTACCINI STEFANO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE RAVENNA, 25/11/2022

671074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Pene accessorie fallimentari - Vizio di motivazione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizione - Estraneità della misura all'accordo.

La sentenza di patteggiamento che abbia applicato le pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fall. è ricorribile per cassazione per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nel caso in cui la pena accessoria non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, in quanto, diversamente, è ricorribile nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Massime precedenti Vedi: N. 16508 del 2020 Rv. 278962 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21368 del 2020 Rv. 279348 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 25059 del 21/04/2023 Ud. (dep. **09/06/2023**) Rv. **284819 - 01**

Presidente: CAPUTO ANGELO. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: M. P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE MODENA, 23/06/2022

615005 SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - Diffamazione - Risarcimento del danno - Prova - Ricorso al notorio e alle presunzioni - Legittimità.

È legittimo il ricorso al notorio ed alle presunzioni nella prova del danno derivante da lesione alla reputazione veicolata attraverso mezzi diffusivi dei contenuti diffamatori, considerato che, in base all'"id quod plerumque accidit", si può presumere che tale lesione abbia arrecato alla persona offesa una sofferenza morale meritevole di ristoro e che il relativo nesso causale sia, in tal caso, di tale evidenza da far sì che l'onere di motivazione da parte del giudice riguardo alla sussistenza del danno morale risarcibile possa ritenersi soddisfatto attraverso il richiamo al contenuto e alle modalità di diffusione delle affermazioni lesive.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6481 del 2012 Rv. 251944 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 26764 del 20/04/2023** Ud. (dep. **20/06/2023**) Rv. **284786 - 01**

Presidente: DE GREGORIO EDUARDO. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: DALLA TOMBA FABIO. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 15/03/2021

661082 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Disciplina emergenziale pandemica - Assenza di richieste di discussione orale - Udienza celebrata in camera di consiglio - Adesione del difensore all'astensione proclamata da organismi di categoria - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

Nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiara di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale. (In motivazione la Corte ha precisato che il rinvio può essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore e che, dunque, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 615

Massime precedenti Conformi: N. 42081 del 2021 Rv. 282067 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 30330 del 2021 Rv. 281724 - 01, N. 38899 del 2021 Rv. 282029 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11501 del 2023 Rv. 284259 - 01

Sez. 5, **Sentenza n. 27587 del 19/04/2023** Cc. (dep. **26/06/2023**) Rv. **284847 - 01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: PILLA EGLE. Relatore: PILLA EGLE. Imputato: P. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE TIVOLI, 18/11/2022

671074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Sospensione condizionale della pena - Violazione dell'art. 165, comma quinto, cod. pen. - Ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni.

E' impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza di patteggiamento che, in relazione ai reati indicati dall'art. 165, comma quinto, cod. pen. - modificato, in adesione alle indicazioni sovranazionali, dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 e ulteriormente "rafforzato" dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, al fine di prevenire il rischio di recidiva e di limitare al potere di intervento del giudice sul contenuto dell'accordo negoziale, rimesso alla discrezionalità delle parti -, abbia applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena non subordinato all'adempimento dell'obbligo di partecipazione a specifici corsi di recupero previsto dalla stessa norma, in quanto si tratta di un vizio riconducibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., al concetto di pena illegale. (In applicazione del principio, la Corte ha evidenziato che la statuizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. deve essere interpretata bilanciando le esigenze di celerità e deflazione del rito del patteggiamento con il principio di cui all'art. 111, comma 7, Cost.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Pen. art. 165 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Legge 19/07/1969 num. 69, Legge 27/09/2021 num. 134 PENDENTE

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Conformi: N. 17119 del 2019 Rv. 275898 - 01, N. 11611 del 2020 Rv. 278632 - 01, N. 5064 del 2019 Rv. 275118 - 01, N. 47202 del 2022 Rv. 283925 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 36772 del 2022 Rv. 283829 - 01, N. 35485 del 2021 Rv. 281945 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23400 del 2022 Rv. 283191 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 27559 del 14/04/2023 Ud. (dep. **26/06/2023**) Rv. **284812 - 02**

Presidente: **SABEONE GERARDO.** *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Relatore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Imputato:* **FABBRI CARLO. P.M. ODELLO LUCIA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TRENTO, 17/12/2021

595112 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE - Presupposti del reato - Notifica del provvedimento da eseguire - Necessità - Esclusione - Richiesta di adempimento anche informale - Sufficienza - Condizioni.

Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice è necessario accertare che l'agente abbia avuto piena e puntuale conoscenza del provvedimento eluso, a seguito di rituale notifica dello stesso ovvero anche per effetto di una richiesta di adempimento o di una messa in mora informale, purché si tratti di intimazione precisa e non equivoca, rigorosamente provata e non semplicemente supposta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 36010 del 2012 Rv. 253370 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 314 del 2004 Rv. 229940 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 51218 del 2014 Rv. 261665 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 27546 del 03/04/2023 Ud. (dep. **26/06/2023**) Rv. **284810 - 01**

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** *Estensore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Relatore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Imputato:* **BRANCOLINI IGNAZIO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 24/03/2022

665017 NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE - Decreto di citazione in appello - Notificazione in luogo diverso dal domicilio eletto o dichiarato - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Nullità assoluta - Condizioni - Fattispecie.

In tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione avvenuta presso il domicilio precedentemente eletto dall'imputato - lo studio del difensore di fiducia poi revocato - piuttosto che presso il domicilio successivamente dichiarato - l'abitazione di residenza -, rilevando che i nuovi difensori di fiducia dell'imputato nulla avevano eccepito davanti ai giudici di appello e che il ricorso non aveva fornito specifica indicazione di una tale assoluta inidoneità della notifica).

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 15081 del 2010 Rv. 247033 - 01, N. 1742 del 2014 Rv. 258131 - 01, N. 29677 del 2014 Rv. 259819 - 01, N. 11277 del 2013 Rv. 254873 - 01, N. 48916 del 2018 Rv. 274183 - 01, N. 42755 del 2014 Rv. 260434 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 41069 del 2008 Rv. 242037 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 46638 del 2019 Rv. 278002 - 01, N. 50389 del 2019 Rv. 277808 - 01, N. 48610 del 2019 Rv. 277932 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 25048 del 30/03/2023 Ud. (dep. **09/06/2023**) Rv. **284872 - 01**

Presidente: **DE GREGORIO EDUARDO.** *Estensore:* **BORRELLI PAOLA.** *Relatore:* **BORRELLI PAOLA.** *Imputato:* **ISLAMI ARDIAN.** *P.M.* **TASSONE KATE.** (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 08/06/2022

661133 IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITA' - ORDINANZA - RICORSO PER CASSAZIONE - Annullamento del provvedimento di inammissibilità dell'impugnazione - Trasmissione degli atti allo stesso giudice che l'ha pronunciato - Sussistenza - Ragioni.

In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione del provvedimento d'inammissibilità dell'impugnazione, ancorché emesso con sentenza, consegue il rinvio allo stesso giudice che lo ha pronunciato, in quanto si tratta di un provvedimento per il quale è normalmente prevista la forma dell'ordinanza e che, impedendo la prosecuzione del processo, richiede in caso di sua invalidità, l'annullamento senza rinvio con la trasmissione degli atti al giudice che avrebbe dovuto conoscere dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 41592 del 2005 Rv. 232746 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 37737 del 2014 Rv. 259908 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 25529 del 17/03/2023 Ud. (dep. **13/06/2023**) Rv. **284930 - 02**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Relatore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Imputato:* **ZANETTI GIAMPIERO.** *P.M.* **LORI PERLA.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 17/11/2021

577016 PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - Presupposti - Indicazione.

La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 45716 del 2008 Rv. 242036 - 01, N. 47050 del 2018 Rv. 274333 - 01, N. 39867 del 2012 Rv. 253368 - 01

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi: N. 35563 del 2020 Rv. 280056 - 01, N. 607 del 2016 Rv. 265724 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 25529 del 17/03/2023 Ud. (dep. **13/06/2023**) Rv. **284930 - 01**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Relatore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Imputato:* **ZANETTI GIAMPIERO.** *P.M. LORI PERLA. (Diff.)*

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 17/11/2021

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Conferimento di denaro dall'impresa individuale fallita alla società di cui l'imprenditore individuale detenga una parte delle quote - Distrazione - Configurabilità - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il conferimento di denaro dall'impresa individuale fallita alla società di cui l'imprenditore individuale detenga una parte delle quote in quanto, determinando siffatto conferimento l'aumento di valore in percentuale sia delle quote dell'imputato, sia di quelle degli altri soci, l'incremento del patrimonio personale del primo è inferiore al valore della somma ingiustificatamente sottratta alla fallita.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4728 del 1999 Rv. 214728 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 25037 del 17/03/2023 Ud. (dep. **09/06/2023**) Rv. **284879 - 01**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Relatore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Imputato:* **MELIS GIOVANNI.** *P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)*

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. SASSARI, 15/12/2021

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Diffamazione tramite internet - Individuazione dell'autore - Criteri - Indicazione.

In tema di diffamazione a mezzo "internet", anche in mancanza di accertamenti informatici sulla provenienza dei "post", è possibile riferire il fatto diffamatorio al suo autore su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali: il movente; l'argomento trattato nelle frasi pubblicate o il tenore offensivo dei contenuti; il rapporto tra le parti; la provenienza dei messaggi dalla bacheca virtuale dell'imputato, con utilizzo del "nickname" dello stesso; l'assenza di denuncia di "furto di identità" da parte dell'intestatario del "profilo" sul quale vi è stata la pubblicazione dei "post" incriminati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 com. 3 CORTE COST.

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 25035 del 16/03/2023** Ud. (dep. **09/06/2023**) Rv. **284875 - 01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: ROMANO MICHELE. Relatore: ROMANO MICHELE. Imputato: POPESCU ILIE BOGDAN. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 22/06/2022

661082 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Disciplina emergenziale - Giudizio di legittimità - Ricorso dell'imputato - Rigetto - Tardivo deposito delle conclusioni scritte della parte civile - Diritto alla rifusione delle spese processuali - Esclusione - Ragioni.

Nel giudizio di legittimità celebrato ai sensi dell'art. 23-bis d.lgs. 29 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel caso in cui il ricorso dell'imputato sia rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile che abbia depositato tardivamente le proprie conclusioni non ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, in quanto la sua posizione è assimilabile a quella della parte non comparsa personalmente all'udienza pubblica.

Riferimenti normativi: Decr. Pres. Cam. Dep. 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13434 del 2021 Rv. 281148 - 01, N. 35305 del 2021 Rv. 281895 - 01, N. 28615 del 2022 Rv. 283608 - 02

Sez. 5, **Sentenza n. 25034 del 16/03/2023** Ud. (dep. **09/06/2023**) Rv. **284943 - 01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: ROMANO MICHELE. Relatore: ROMANO MICHELE. Imputato: CECERE ANGELO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 06/06/2022

607018 REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - Bancarotta fraudolenta documentale - Occultamento di scritture contabili - Danno patrimoniale di speciale tenuità - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili non consente l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma 3, legge fall., qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditoria. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il danno causato fosse particolarmente tenue in ragione dell'elevato ammontare del passivo accertato, che lasciava intendere che le dimensioni dell'impresa non erano contenute).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7888 del 2019 Rv. 275345 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 48203 del 2017 Rv. 271274 - 01, N. 11725 del 2020 Rv. 279098 - 01, N. 45136 del 2019 Rv. 277541 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 27426 del 01/03/2023 Ud. (dep. **22/06/2023**) Rv. **284785 - 01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO - PILLA EGLE .. Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO - PILLA EGLE .. Imputato: PAMBIANCHI CESARE. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 17/06/2021

607002 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - Momento consumativo - Individuazione - Pronuncia della sentenza di fallimento - Ragioni.

In tema di bancarotta, il momento consumativo dei reati coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento nel caso di condotta esaurita anteriormente, in quanto la declaratoria di fallimento ha natura di elemento costitutivo del reato e non di condizione obiettiva di punibilità. (Conf. Sez. Unite n 2 del 1958, Rv. 098004-01).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 44

Massime precedenti Conformi: N. 17084 del 2015 Rv. 263244 - 01, N. 48739 del 2014 Rv. 261299 - 01, N. 1825 del 2007 Rv. 235793 - 01, N. 40477 del 2018 Rv. 273800 - 01, N. 40582 del 2014 Rv. 260477 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 4400 del 2018 Rv. 272256 - 01, N. 53184 del 2017 Rv. 271590 - 01, N. 13910 del 2017 Rv. 269388 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 27900 del 22/02/2023 Ud. (dep. **27/06/2023**) Rv. **284873 - 01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: GUARDIANO ALFREDO. Relatore: GUARDIANO ALFREDO. Imputato: BOLSONI GUIDO - ANCHE QUALE LEG. RAPP.TE "WILL STEEL SRL". P.M. TASSONE KATE. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 12/07/2021

603032 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - Spazio c.d. "Dropbox" - Fattispecie di cui all'art. 615 ter, comma primo, cod. pen. - Individuazione del soggetto titolare dello spazio e del relativo "ius excludendi alios" all'accesso - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la fattispecie di cui l'art. 615-ter, comma primo, cod. pen., contestata in relazione allo spazio di archiviazione c.d. "Dropbox", postula che sia individuato il soggetto titolare dello spazio e del relativo "ius excludendi alios" all'accesso al suddetto applicativo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione, ritenendo necessario verificare se la cartella c.d. "dropbox" fosse di pertinenza esclusiva degli imputati, che l'avevano creata e temporaneamente messa a disposizione della società per la quale lavoravano, o appartenesse alla predetta società, posto che, solo in tal ultimo caso, il loro accesso per modificarne l'account, attraverso il cambiamento dell'indirizzo telematico, realizzato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, poteva essere considerato abusivo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 ter

Massime precedenti Vedi: N. 33311 del 2016 Rv. 267403 - 01, N. 11994 del 2017 Rv. 269478 - 01, N. 26604 del 2019 Rv. 276427 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4694 del 2012 Rv. 251269 - 01, N. 41210 del 2017 Rv. 271061 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 27412 del 17/02/2023 Ud. (dep. **22/06/2023**) Rv. **284809 - 01**

Presidente: DE GREGORIO EDUARDO. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: CARAFFINI GABRIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 28/04/2021

661119 IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO - Impugnazione presentata dal coimputato deceduto nel corso del giudizio di appello - Effetto estensivo in favore di altro imputato - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, l'effetto estensivo previsto dall'art. 587 cod. proc. pen. può verificarsi solo a seguito dell'accoglimento del gravame di un coimputato non fondato su motivi esclusivamente personali, sicché non può essere invocato in relazione ad appello che la corte non abbia vagliato nel merito a causa del decesso del coimputato intervenuto nel corso del giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Cod. Pen. art. 150 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15446 del 2004 Rv. 228758 - 01, N. 21739 del 2016 Rv. 266917 - 01, N. 20511 del 2018 Rv. 272953 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 24808 del 18/01/2023 Ud. (dep. **08/06/2023**) Rv. **284909 - 01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: CATENA ROSSELLA. Relatore: CATENA ROSSELLA. Imputato: BARAMIDZE GEORGI (CUI 0400EM)(ALIAS). P.M. GIORDANO LUIGI. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 17/02/2022

598050 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' PERSONALE - IN GENERE - Possesso di documento di identificazione falso - Concorso nella contraffazione avvenuta all'estero - Difetto della condizione di procedibilità di cui all'art. 10 cod. pen. - Delitto di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen. - Esclusione - Delitto di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen. - Configurabilità - Sussistenza.

Integra il delitto di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen. il possesso di un documento di identificazione valido per l'espatrio falso - nella specie, il passaporto -, nel caso in cui l'imputazione per il concorso nella previa contraffazione del documento, avvenuta all'estero, contestata a norma del secondo comma della disposizione citata, non risulti procedibile per mancanza della richiesta del Ministro della giustizia di cui all'art. 10 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 10, Cod. Pen. art. 497 bis, Decreto Legge 27/07/2005 num. 144 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 155 CORTE COST., Decreto Legge 18/02/2015 num. 7 CORTE COST., Legge 17/04/2015 num. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18535 del 2013 Rv. 255468 - 01, N. 48241 del 2019 Rv. 277427 - 01, N. 25659 del 2018 Rv. 273303 - 01, N. 12268 del 2012 Rv. 252168 - 01

GIUGNO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 28227 del 24/05/2023** Ud. (dep. **28/06/2023**) Rv. **284919 - 01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: APRILE ERCOLE. Relatore: APRILE ERCOLE. Imputato: VOLONTE' LUCA GIUSEPPE. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 16/05/2022

606104 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - Parlamentare italiano facente parte della delegazione presso il Consiglio d'Europa - Qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.

L'attività del parlamentare italiano che, in rappresentanza della propria Camera di appartenenza, sia membro dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa è qualificabile come attività svolta da un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 cod. pen. per l'esercizio della funzione legislativa e di indirizzo politico o, quanto meno, da un incaricato di pubblico servizio a mente dell'art. 358 cod. pen. per lo svolgimento di compiti di rilevanza pubblicistica. (Fattispecie in tema di corruzione funzionale dichiarata prescritta in appello in cui la Corte, agli effetti della confisca del prezzo del reato, ha escluso che la rilevanza penale della condotta ascritta al parlamentare derivasse dall'inserimento del comma n. 5-quater in seno all'art. 322-bis cod. pen. ad opera della legge n. 9 gennaio 2019, n. 3, la quale ha esteso la punibilità ai componenti dei consessi internazionali in tale norma contemplati, diversi dagli agenti pubblici "nazionali").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 322 bis com. 1, Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 29/09/2000 num. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 36769 del 2017 Rv. 270440 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 40347 del 2018 Rv. 273790 - 01

Sez. 6, **Sentenza n. 26748 del 23/05/2023** Cc. (dep. **20/06/2023**) Rv. **284918 - 01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: VILLONI ORLANDO. Relatore: VILLONI ORLANDO. Imputato: DAMIANO RENATO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 17/12/2022

658011 GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE - Procedimento camerale - Proposizione dell'istanza prima del compimento dell'atto da parte del giudice - Tempestività - Presupposti - Fattispecie.

Il termine preclusivo del "compimento dell'atto" ex art. 38, comma 1, cod. proc. pen., entro il quale deve essere presentata l'istanza di ricusazione nei procedimenti camerali, coincide con qualunque adempimento nel quale per la prima volta si concretizza il contraddittorio delle parti. (Fattispecie relativa ad udienza ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen., in cui la Corte ha ritenuto tempestiva la dichiarazione di ricusazione proposta dopo ripetuti meri rinvii concessi al difensore per formalizzare la relativa istanza, reputando detti rinvii inidonei a concretizzare una situazione processuale di effettivo contraddittorio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 38938 del 2003 Rv. 228222 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 45052 del 2011 Rv. 251354 - 01, N. 55936 del 2018 Rv. 274171 - 01, N. 6842 del 2008 Rv. 238650 - 01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36847 del 2014 Rv. 260095 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 25382 del 17/05/2023 Cc. (dep. **13/06/2023**) Rv. **284886 - 01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: SANTUCCI PAOLA. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' LATINA, 24/01/2023

594157 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE - Iniziale legittima occupazione del bene - Successiva contraria volontà del titolare - Prosecuzione nell'occupazione - Reato - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l'invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente nella disponibilità del bene, prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il sequestro disposto nei confronti della assegnataria di un immobile di proprietà ATER, per non avere ottemperato al provvedimento di revoca dell'assegnazione ed alla conseguente richiesta di rilascio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 633 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 639 bis

Massime precedenti Conformi: N. 51754 del 2013 Rv. 258063 - 01, N. 5585 del 2012 Rv. 251804 - 01, N. 2337 del 2006 Rv. 233140 - 01, N. 25937 del 2010 Rv. 247751 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 43393 del 2003 Rv. 227653 - 01, N. 15874 del 2019 Rv. 276416 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 25372 del 17/05/2023 Ud. (dep. **13/06/2023**) Rv. **284883 - 02**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: MARINO GIUSEPPE. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 06/05/2022

606011 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INADEMPIMENTO DI CONTRATTI DI PUBBLICHE FORNITURE - Elemento oggettivo - Inadempimento contrattuale determinante la mancanza delle prestazioni necessarie ad un pubblico servizio - Necessità - Fattispecie.

Il delitto di cui all'art. 355 cod. pen. si perfeziona in presenza di un inadempimento contrattuale che determini il venir meno di beni necessari per lo svolgimento di un pubblico servizio. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato, sul rilievo che il servizio pubblico di refezione scolastica fosse stato regolarmente erogato e non avesse risentito delle difformità afferenti la fornitura di alimenti che, pur se non corrispondenti a quelli previsti nel capitolato d'appalto, erano risultati comunque di buona qualità e idonei alla preparazione dei pasti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 355

Massime precedenti Conformi: N. 23819 del 2013 Rv. 256126 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19112 del 2018 Rv. 273785 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 25770 del 17/05/2023 Ud. (dep. **14/06/2023**) Rv. **284887 - 01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: FAGONE GAETANO. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO CATANIA, 19/09/2022

599057 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - STRAGE - Elemento materiale del reato - Atti diretti a porre in pericolo la pubblica incolumità - Sussistenza - Fattispecie.

Si configura il delitto di strage allorché siano compiuti atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità e non limitati ad offendere la vita di persone determinate. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva qualificato come strage la condotta dell'imputato, il quale aveva intenzionalmente lanciato la propria automobile in corsa in direzione di una tavolata cui partecipavano i propri vicini, allestita all'interno di un vicolo cieco e senza uscita, provocando la morte di uno di essi e il ferimento di altri tre).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 422

Massime precedenti Conformi: N. 33459 del 2001 Rv. 219845 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16470 del 2021 Rv. 281053 - 01, N. 38184 del 2022 Rv. 283904 - 02, N. 42990 del 2008 Rv. 241824 - 01, N. 43681 del 2015 Rv. 264747 - 01, N. 7835 del 2019 Rv. 275610 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 25368 del 17/05/2023 Ud. (dep. **13/06/2023**) Rv. **284882 - 01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: SPAGNUOLO FILOMENA. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO POTENZA, 07/10/2022

595112 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE - Violazione degli obblighi di custodia ex art. 388 cod. pen. - Beni mobili registrati - Omessa consegna di veicolo nel termine previsto dall'art. 521-bis cod. proc. civ. - Consumazione del reato - Indicazione - Termine per proporre querela - Decorrenza - Fattispecie.

Il reato di violazione degli obblighi di custodia, in caso di pignoramento di un bene mobile registrato eseguito nelle forme di cui all'art. 521-bis cod. proc. civ., si perfeziona alla scadenza del termine assegnato al debitore esecutato, divenuto custode, per la consegna del bene agli organi della procedura esecutiva, decorrendo dalla conoscenza della relativa omissione il termine per proporre querela. (In applicazione di quanto in premessa, la Corte ha ritenuto irrilevante il momento in cui il difensore, già informato della mancata consegna, aveva avuto notizia del fermo del veicolo, trattandosi di attività amministrativa meramente eventuale e successiva alla consumazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST., Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 521 bis com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 521 bis com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 3719 del 2016 Rv. 266954 - 01, N. 58225 del 2018 Rv. 274786 - 02, N. 19412 del 2016 Rv. 266997 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 25372 del 17/05/2023** Ud. (dep. **13/06/2023**) Rv. **284883 - 01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: MARINO GIUSEPPE. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 06/05/2022

606010 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE - Elemento oggettivo - Mero inadempimento contrattuale - Insufficienza - Malafede contrattuale - Necessità - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel realizzare un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il reato nella condotta dell'appaltatore di un servizio di mensa scolastica che, impiegando alimenti diversi da quelli stabiliti in capitolato, aveva provveduto alle relative annotazioni nei registri aziendali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 356, Cod. Pen. art. 355

Massime precedenti Conformi: N. 29374 del 2020 Rv. 279679 - 01, N. 5317 del 2011 Rv. 249448 - 01, N. 26231 del 2006 Rv. 235171 - 01, N. 36567 del 2001 Rv. 220296 - 01, N. 45105 del 2021 Rv. 282267 - 01, N. 9081 del 2018 Rv. 272384 - 01, N. 11144 del 2010 Rv. 246544 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 42900 del 2010 Rv. 248806 - 01, N. 28301 del 2016 Rv. 267828 - 01, N. 1823 del 2000 Rv. 217331 - 01, N. 502 del 1998 Rv. 209242 - 01, N. 27992 del 2014 Rv. 262538 - 01, N. 6905 del 2017 Rv. 269370 - 01

Sez. 6, **Sentenza n. 25379 del 09/05/2023** Cc. (dep. **13/06/2023**) Rv. **284885 - 01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: MAZZOCCHI GIUSEPPE. P.M. SENATORE VINCENZO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 13/02/2023

664064 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE - Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - DASPO con obbligo di firma - Compatibilità - Ragioni.

L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ex art. 282 cod. proc. pen. può concorrere con l'obbligo di firma presso l'autorità di polizia associato al DASPO disposto dal questore ex art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, stante la loro totale autonomia, atteso che il primo persegue la finalità di impedire la reiterazione di condotte di reato, mentre l'obbligo che accede al DASPO è strumentale a che il destinatario non si rechi presso i luoghi in cui sono in corso manifestazioni sportive e ha un'estensione temporale correlata allo svolgimento di esse.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 5 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282

Massime precedenti Vedi: N. 1308 del 2019 Rv. 275340 - 01, N. 23346 del 2017 Rv. 270119 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 26222 del 04/05/2023** Ud. (dep. **16/06/2023**) Rv. **284916 - 01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: FARANO FRANCESCO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 24/02/2022

666013 NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - NULLITA' A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITA' - Sanatoria ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen - Presenza del solo difensore - Sufficienza - Ragioni.

La previsione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, non richiede che la nullità si manifesti alla presenza dell'imputato, essendo sufficiente la presenza del difensore, anche d'ufficio, in quanto unico soggetto legittimato a dedurre il vizio. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'ordinamento processuale privilegia la difesa tecnica rispetto all'autodifesa, che non è mai consentita in via esclusiva, ma solo in forme che si affiancano all'imprescindibile apporto di un esperto di diritto abilitato alla professione legale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184

Massime precedenti Vedi: N. 25500 del 2017 Rv. 270032 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5396 del 2015 Rv. 263024 - 01, N. 39060 del 2009 Rv. 244187 - 01

Sez. 6, **Sentenza n. 24334 del 04/05/2023** Ud. (dep. **06/06/2023**) Rv. **284762 - 01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: APRILE ERCOLE. Relatore: APRILE ERCOLE. Imputato: VERLEZZA GIOVANNI. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 14/06/2022

606088 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - Appropriazione di beni immateriali - Operazioni di compensazione di crediti con debiti verso la pubblica amministrazione - Configurabilità del reato - Fattispecie.

E'configurabile il delitto di peculato in caso di appropriazione di un bene immateriale avente valore economico, quale un diritto di credito di cui la pubblica amministrazione abbia la disponibilità giuridica, realizzata mediante improprie operazioni di compensazione di tale diritto con debiti maturati verso l'amministrazione. (Fattispecie relativa alla estinzione contabile, disposta dal responsabile incassi di Equitalia accedendo alla relativa piattaforma informatica, di debiti iscritti a ruolo gravanti su terzi beneficiari, attraverso l'utilizzo di crediti di imposta spettanti ad ignari contribuenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33031 del 2018 Rv. 273775 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25258 del 2014 Rv. 260070 - 01, N. 46799 del 2018 Rv. 274282 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38691 del 2009 Rv. 244190 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 24352 del 04/05/2023 Cc. (dep. **06/06/2023**) Rv. **284763 - 01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: APRILE ERCOLE. Relatore: APRILE ERCOLE. Imputato: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE ROMA, 07/10/2022

661192 IMPUGNAZIONI - SPESE - Ricorso per cassazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Interessi di natura civilistica - Soccombenza - Conseguenze - Condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende - Configurabilità.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli che con il ricorso per cassazione abbia fatto valere interessi di natura civilistica, è titolare di una posizione sostanzialmente assimilabile a quella della parte privata del procedimento, sicché, in caso di rigetto o di inammissibilità dell'impugnazione, va condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592

Massime precedenti Vedi: N. 40795 del 2021 Rv. 282148 - 02, N. 22810 del 2018 Rv. 272994 - 01, N. 2980 del 2019 Rv. 275041 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41476 del 2005 Rv. 232165 - 01, N. 3775 del 2018 Rv. 271650 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 26223 del 04/05/2023 Ud. (dep. **16/06/2023**) Rv. **284917 - 01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: TROTTA BENEDETTO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 10/01/2023

609124 REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - Riparazione del danno ex art. 62, n. 6, cod. pen. - Importo inferiore rispetto al totale - Criteri di imputazione - Art. 1193 cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di reato continuato, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., qualora la riparazione sia avvenuta mediante il versamento di una somma inferiore rispetto all'importo totale del danno, va valutata e applicata - in mancanza di diversa indicazione da parte del danneggiante - imputando il risarcimento al debito più oneroso, in base ai criteri di cui all'art. 1193 cod. civ., con la conseguenza che la diminuzione opererà esclusivamente nel caso in cui l'importo versato a titolo di risarcimento sia quanto meno pari al danno arrecato dalla condotta di reato giudicata più grave.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 lett. 6, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1193

Massime precedenti Vedi: N. 4616 del 2018 Rv. 271947 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3286 del 2009 Rv. 241755 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 24351 del 28/04/2023** Cc. (dep. **06/06/2023**) Rv. **284760 - 01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: T. P.M. SENATORE VINCENZO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CALTANISSETTA, 22/12/2022

664064 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE - Divieto di avvicinamento alla persona offesa - Prescrizione accessoria all'allontanamento dalla casa familiare ex art. 282-bis, comma 2, cod. proc. pen. - Ammissibilità.

Il divieto di avvicinamento alla persona offesa rientra tra le prescrizioni accessorie all'allontanamento della casa familiare che l'art. 282-bis, comma 2, cod. proc. pen., laddove attribuisce al giudice il potere di conformare la misura attraverso l'indicazione delle relative modalità e limitazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter

Massime precedenti Vedi: N. 7228 del 2023 Rv. 284221 - 01, N. 443 del 2022 Rv. 282561 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 39005 del 2021 Rv. 281957 - 01

Sez. 6, **Sentenza n. 25764 del 18/04/2023** Ud. (dep. **14/06/2023**) Rv. **284915 - 02**

Presidente: CRISCUOLO ANNA. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: SITIE IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A.. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 09/06/2022

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Prescrizione dell'illecito dell'ente - Questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22 d.lgs. n. 231 del 2001 per contrasto con gli artt. 3, 24, 41 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della prescrizione dell'illecito dell'ente, per asserito contrasto con gli artt. 3, 24, comma secondo, 41 e 111, comma secondo, Cost., giustificandosi, in ragione della diversità di natura di tale illecito, il previsto regime derogatorio rispetto alla prescrizione del reato delle persone fisiche e costituendo il complessivo sistema di responsabilità "ex delicto" dell'ente disciplina attuativa del citato art. 41, volta ad evitare che, anziché favorire l'attività sociale, l'iniziativa economica privata rappresenti l'occasione per agevolare la commissione di reati. (In motivazione, la Corte ha altresì escluso che tale disciplina contrasti con le garanzie convenzionali relative alla "matière pénale", di cui all'art. 6 CEDU, quale parametro interposto dell'art. 117 Cost., in considerazione dell'autonomia dell'illecito dell'ente rispetto al reato presupposto e della maggiore complessità del relativo accertamento).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 22, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 59, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 60, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 111 com. 2, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28299 del 2016 Rv. 267047 - 01, N. 31854 del 2021 Rv. 281761 - 01, N. 1432 del 2020 Rv. 277943 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38343 del 2014 Rv. 261112 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 25173 del 13/04/2023** Ud. (dep. **09/06/2023**) Rv. **284790 - 01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: COSTA ANDREA. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 18/05/2022

606088 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - Società "in house" - Adempimento di finalità pubbliche dell'ente partecipante - Appropriazione ovvero distrazione del denaro - Esclusione - Fattispecie.

Non integra il delitto di peculato l'utilizzo di fondi di una società "in house", interamente partecipata da un comune, che provveda al perseguimento di finalità intrinsecamente pubbliche e di competenza dell'ente medesimo, in quanto difetta in tal caso alcuna forma di appropriazione, ovvero di distrazione del denaro pubblico per fini privatistici, ancorché possano ipotizzarsi irregolarità rilevanti sotto il profilo della responsabilità contabile. (Fattispecie in cui la società si faceva carico dell'indennizzo dovuto dal comune per la revoca di una concessione, al fine di recuperare un'area da destinare a riqualificazione urbana).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27910 del 2020 Rv. 279677 - 01, N. 37076 del 2021 Rv. 282305 - 01, N. 58235 del 2018 Rv. 274815 - 01

Sez. 6, **Sentenza n. 25375 del 04/04/2023** Cc. (dep. **13/06/2023**) Rv. **284884 - 01**

Presidente: COSTANZO ANGELO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: SPINELLA MARIANO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Diff.)

Qualifica appello il ricorso, CORTE APPELLO CATANIA, 16/12/2021

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Misure di prevenzione personali - Richiesta di riabilitazione - Provvedimento della corte di appello - Mezzo di impugnazione - Opposizione - Conseguenze.

Il provvedimento con cui la corte di appello decide - "de plano" o all'esito di irrituale anticipazione del contraddittorio in udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - sull'istanza di riabilitazione relativa a misure di prevenzione personali ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile mediante opposizione. (In applicazione del principio, la Corte, riqualificato come opposizione il ricorso presentato avverso detto provvedimento, ha disposto la trasmissione degli atti al giudice "a quo").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 70, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 700 del 2020 Rv. 277579 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 49317 del 2015 Rv. 265538 - 01, N. 39515 del 2017 Rv. 271460 - 01, N. 13342 del 2015 Rv. 263370 - 01 Rv. 263370 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 25287 del 30/03/2023** Ud. (dep. **12/06/2023**) Rv. **284791 - 01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: S. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 21/04/2022

678010 TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Persona offesa - Applicabilità dell'art. 175 cod. proc. pen. - Sussistenza - Ragioni.

La persona offesa del reato può essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile che non abbia potuto rispettare per caso fortuito o forza maggiore, in quanto, in armonia con le accresciute garanzie di partecipazione al processo penale alla stessa riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale, deve ritenersi che l'art. 175 cod. proc. pen. non faccia esclusivo riferimento alle parti in senso tecnico, trattandosi, peraltro, di norma applicabile anche nella fase delle indagini preliminari, nella quale non vi sono ancora parti, ma solo soggetti del procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 18844 del 2019 Rv. 275742 - 02, N. 8543 del 2021 Rv. 280537 - 01, N. 34794 del 2022 Rv. 283673 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 10111 del 2015 Rv. 262747 - 01, N. 20764 del 2019 Rv. 276055 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18712 del 2022 Rv. 283012 - 01

Sez. 6, **Sentenza n. 24321 del 22/03/2023** Ud. (dep. **06/06/2023**) Rv. **284877 - 01**

Presidente: VILLONI ORLANDO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: ADDIS GIOVANNI. P.M. SALVADORI SILVIA. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. SASSARI, 15/03/2022

671040 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - NOTIFICAZIONI - Decreto conseguente ad opposizione a decreto penale - Notifica al difensore - Obbligo - Esclusione - Ragioni.

Il decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna va legittimamente notificato al solo imputato e non anche al suo difensore, dovendo solo il primo essere posto a conoscenza dell'imputazione e della facoltà di richiedere riti alternativi ed essendo prevista, per il secondo, unicamente la notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 557 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24257 del 2010 Rv. 247701 - 01

Sez. 6, **Sentenza n. 24616 del 21/03/2023** Cc. (dep. **07/06/2023**) Rv. **284789 - 01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: STELLITANO COSMA DAMIANO. P.M. PIRELLI FRANCESCA ROMANA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 13/07/2022

SEZIONE SESTA

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Presupposti per la cautela penale - Adozione misure prevenzione reali - Autonomia delle rispettive valutazioni - Sussistenza - Accertamento in sede penale - Rilevanza del giudizio di prevenzione.

L'autonomia dei presupposti della cautela penale rispetto a quelli dell'adozione delle misure di prevenzione, anche patrimoniali, presuppone una specifica valutazione di queste ultime, rispetto alle quali l'accertamento penale può fungere da mero accertamento in fatto, ferma la necessità che il giudizio in tema di pericolosità sia compiuto dal giudice della prevenzione, senza possibilità di affidarsi ad un meccanismo di automatico riconoscimento della pericolosità ritenuta in sede cautelare penale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 18, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11846 del 2018 Rv. 272496 - 01, N. 15704 del 2023 Rv. 284488 - 01, N. 6636 del 2016 Rv. 266364 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 25169 del 15/02/2023 Ud. (dep. **09/06/2023**) Rv. **284764 - 01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: VIGNA MARIA SABINA. Relatore: VIGNA MARIA SABINA. Imputato: UBERTINI AMOS ANGELO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 13/07/2022

606088 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - Gioco del lotto - Titolare della ricevitoria che effettui giocate per sé in difetto del pagamento dovuto - Natura pubblica del denaro - Esclusione.

Non è configurabile il delitto di peculato nei confronti del titolare di una ricevitoria del lotto che effettui nel suo locale delle giocate per sé senza versare il corrispettivo dovuto allo Stato, in difetto della natura pubblica del denaro oggetto della pretesa appropriazione. (In motivazione la Corte ha precisato che di tale danaro, non oggetto di riscossione, il ricevitore non acquisisce la disponibilità in ragione del proprio ufficio, né si appropria con interversione del titolo di possesso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Legge 19/04/1990 num. 85, Legge 02/08/1982 num. 528, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 33 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 46954 del 2015 Rv. 265275 - 01, N. 38339 del 2022 Rv. 283940 - 01, N. 16783 del 2021 Rv. 281511 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 24598 del 08/02/2023 Ud. (dep. **07/06/2023**) Rv. **284914 - 01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: BARTOLOMEI ROSELLA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO ANCONA, 29/03/2022

606106 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO - Dipendente di IPAB operante in regime privatistico - Qualifica pubblicistica - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

SEZIONE SESTA

Non riveste la qualifica di pubblico agente il dipendente di un IPAB che svolga mansioni in regime giuridico di diritto privato, in quanto il criterio oggettivo-funzionale delineato dagli artt. 357 e 358 cod. pen. impone di avere riguardo all'attività concretamente esercitata dal soggetto attivo, piuttosto che alla natura pubblica, o a prevalente partecipazione pubblica, dell'ente di appartenenza. (Fattispecie in cui la Corte ha riqualificato in appropriazione indebita aggravata le condotte di peculato contestate alla ricorrente, archivistica con divieto espresso di firma, poi istruttore direttivo, rilevando come la sentenza si fosse attestata sul solo rilievo del controllo pubblicistico della casa di cura gestita dall'istituto di assistenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Legge 26/04/1990 num. 86 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Difformi: N. 45076 del 2022 Rv. 284071 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 53578 del 2014 Rv. 261835 - 01, N. 39359 del 2012 Rv. 254337 - 01, N. 18837 del 2023 Rv. 284620 - 01, N. 1957 del 2023 Rv. 284109 - 01, N. 1943 del 1999 Rv. 213910 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10086 del 1998 Rv. 211190 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 28218 del 24/01/2023 Ud. (dep. 28/06/2023) Rv. 284788 - 01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: S. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PERUGIA, 03/12/2021

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Reato abituale - Successione di leggi - Norma sopravvenuta sfavorevole - Applicabilità - Condizioni.

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ove parte della condotta sia commessa sotto la vigenza della disposizione incriminatrice di cui all'art. 572 cod. pen., come modificata in senso peggiorativo dall'art. 4, comma 1, lett. d), legge 1 ottobre 2012, n. 172, trova applicazione la norma sopravvenuta sfavorevole al reo nel solo caso in cui si collochi dopo la sua entrata in vigore un segmento di condotta sufficiente, di per sé, a integrare l'abitualità del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 01/10/2012 num. 172 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 2979 del 2021 Rv. 280590 - 01, N. 36132 del 2019 Rv. 276785 - 01, N. 19832 del 2022 Rv. 283162 - 01, N. 8026 del 2017 Rv. 269451 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40986 del 2018 Rv. 273934 - 01

GIUGNO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione settima



SEZIONE SETTIMA

Nel mese di giugno non ci sono pubblicazioni.